



COMUNE DI GENOVA

ESTRATTO dalle deliberazioni prese dal Consiglio Comunale nella seduta pubblica di prima convocazione del 01.07.1999.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti, oltre al Presidente Aleandro Longhi e al Sindaco Giuseppe Pericu, i consiglieri: Adorno, Anfosso, Barchi, Benvenuti, Bernabò Brea, Boffardi, Bollesan, Bruno, Camisetti, Cannonero, Casissa, Cosma, Costa, Dallorto, Della Bianca, Delogu, Evangelisti, Ferraris, Ferretto, Franco, Guerello, Lecce, Malerba, Marengo, Monteleone, Morgano, Nesci, Pittaluga, Raffelini, Rocca, Saccone, Tiezzi, in numero di 34.

Sono intervenuti dopo l'appello i consiglieri: Alcozer, Bruschi, Bruzzone, Chiappori, Eva, Ferrando, Mazzolino, Morabito, Olivari, Spinelli, in numero di 10.

Sono impediti ad intervenire ed hanno giustificato l'assenza i consiglieri: Bagnasco, Bertorello, Castellaneta, Cattivelli, Chessa, Pilu, Tullo, in numero di 7.

Sono presenti gli assessori: Montaldo, Basso, Bonifai, Borzani, Facco, Ghio, Malagoli, Merella, Pinotti, Rossetti, Seggi.

Assiste il Vice Segretario Generale dott. G. Pellegrini.

Dalle ore 15.20 al termine della seduta assiste il Segretario Generale dott. F. Piterà.

83

ADESIONE DEL SINDACO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA, AI SENSI DELL'ART. 27 DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990 N. 142, PER LA RICONVERSIONE DELL'INDUSTRIA DI BASE E PESANTE AD ELEVATO IMPATTO AMBIENTALE DEL POLO SIDERURGICO DI GENOVA-CORNIGLIANO, VERSO ATTIVITA' COMPATIBILI CON IL CONTESTO URBANO CIRCOSTANTE E CON LA SCARSITA' DI SPAZI DISPONIBILI, CON IL SUPERAMENTO DELLE LAVORAZIONI SIDERURGICHE A CICLO INTEGRALE.

ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART. 47
- 2° COMMA - DELLA LEGGE 8 GIUGNO
1990, N. 142



83

ADESIONE DEL SINDACO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA, AI SENSI DELL'ART. 27 DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990 N. 142, PER LA RICONVERSIONE DELL'INDUSTRIA DI BASE E PESANTE AD ELEVATO IMPATTO AMBIENTALE DEL POLO SIDERURGICO DI GENOVA-CORNIGLIANO, VERSO ATTIVITA' COMPATIBILI CON IL CONTESTO URBANO CIRCOSTANTE E CON LA SCARSITA' DI SPAZI DISPONIBILI, CON IL SUPERAMENTO DELLE LAVORAZIONI SIDERURGICHE A CICLO INTEGRALE.

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 80 del 18 giugno 1999.

(omissis)

Il Presidente ricorda che la pratica è già stata oggetto di trattazione in sede di Commissione.

(omessa la discussione)

(omissis)

A questo punto il Presidente pone in votazione gli emendamenti all'accordo di programma, ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per la riconversione dell'industria di base e pesante ad elevato impatto ambientale del polo siderurgico di Genova-Cornigliano, n. 23 presentato dal gruppo Noi per Sansa per Genova e n. 33 presentato dal gruppo A.N., d'identico contenuto, di seguito riportati:

"Pag. 61, art. 19, punto 2: inserire al posto dei puntini le parole "entro tre mesi dalla firma dell'Accordo"

Firmato: Boffardi, Barchi, Evangelisti (Noi per Sansa per Genova).
Marenco, Bernabò Brea (A.N.)"

Al momento della votazione sono presenti, oltre al Sindaco Giuseppe Pericu, i consiglieri: Adorno, Anfosso, Barchi, Benvenuti, Bernabò Brea, Bollesan, Bruno, Bruschi, Bruzzone, Casissa, Camisetti, Cannonero, Chiappori, Cosma, Costa, Dallorto, Della Bianca, Delogu, Eva, Evangelisti, Ferraris, Ferretto, Guerello, Lecce, Longhi, Mazzolino, Malerba, Marenco, Morabito, Morgano, Olivari, Pittaluga, Raffellini, Spinelli, Tiezzi, Boffardi, Nesci, Monteleone, in numero di 39.

Esito della votazione degli emendamenti, fatta mediante l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l'assistenza dei consiglieri Boffardi, Lecce, Tiezzi: voti favorevoli 38; astenuto 1 (R.I. - L. DINI: Monteleone)

(omissis)

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta della Giunta con l'allegato accordo di programma, ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per la riconversione dell'industria di base e pesante ad elevato impatto ambientale del polo siderurgico di Genova-Cornigliano nel testo di seguito riportato, comprensivo dell'emendamento approvato.

Su proposta del Sindaco, Prof. Giuseppe Pericu di concerto con il Vice Sindaco, Assessore allo sviluppo sostenibile, Sig. Claudio Montaldo, di concerto con l'Assessore all'Urbanistica, Centro Storico ed Estetica Urbana, Prof. Bruno Gabrielli e con l'Assessore all'Ambiente, Sig.ra Chiara Malagoli;

Premesso:

- che la Regione Liguria, la Provincia di Genova, il Comune di Genova, con i pertinenti strumenti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale, hanno concordemente fissato e perseguito l'obiettivo della riconversione dell'industria di base e pesante ad elevato impatto ambientale del polo siderurgico di Genova-Cornigliano verso attività compatibili con il contesto urbano circostante e con la scarsità di spazi disponibili, con il superamento delle lavorazioni siderurgiche a ciclo integrale;

- che l'area industriale e portuale di Genova, con l'art. 23 del D.L. 7 luglio 1995, n. 271, è stata dichiarata "Area critica ad elevata concentrazione di attività industriale", ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, come modificato dall'art. 6 della Legge 28 agosto 1989, n. 305;

- che l'Autorità Portuale ha manifestato l'esigenza di pervenire ad una nuova distribuzione delle aree del complesso delle ex Acciaierie di Cornigliano, in modo da recuperare spazi da riservare ad attività produttive connesse allo sviluppo del Porto;

Il Dirigente Responsabile
Dott. Arch. Laura Petacchi

- che la Società Aereoporto di Genova S.p.A. ha manifestato l'esigenza di attuare un progetto di miglioramento delle strutture aeroportuali;

- che sull'intero sito di Cornigliano ad eccezione della parte occupata dalla S.I.O. opera attualmente la sola ILVA S.p.A. - Gruppo Riva, controllata dalla "Riva - Acciaio S.p.A.";

- che in data 17 giugno 1998, il Comune di Genova, l'Autorità Portuale, la Società Aereoporto di Genova S.P.A. ed il Gruppo Riva, hanno individuato concordemente le aree suscettibili di essere dismesse dall'ILVA S.P.A.- Gruppo Riva, e riconsegnate all'Autorità Portuale ed alla Società Aereoporto S.p.A., perchè siano destinate ad attività portuali ed allo sviluppo di attività aeroportuali;

- che a seguito delle azioni ed iniziative promosse dalle Amministrazioni pubbliche succitate, nonchè dalla Provincia di Genova, per il perseguimento dei suddetti obiettivi, sono intercorsi tra le Amministrazioni stesse e l'ILVA S.p.A. - Gruppo Riva, con l'intervento del Ministero dell'Industria, nonchè dei Ministeri dell'Ambiente, dei Trasporti e della Navigazione e del Lavoro, contatti e verifiche che hanno consentito di definire i seguenti obiettivi fondamentali, condivisi dalle parti stipulanti:

a) superamento, entro un termine certo, delle lavorazioni siderurgiche a ciclo integrale (cokeria, agglomerato, altoforno, acciaieria alimentata a ghisa), con conseguente dismissione di una parte delle aree occupate dall'attuale polo siderurgico;

b) permanenza, riassetto, consolidamento e sviluppo, nelle aree residue, delle lavorazioni siderurgiche non a ciclo integrale compatibilmente con parametri e limiti di tolleranza ambientale da ridefinire attraverso l'adeguamento degli strumenti vigenti in attuazione di un piano industriale di riassetto, razionalizzazione ed ampliamento delle lavorazioni stesse, che assicuri il mantenimento dei livelli occupazionali;

c) tutela dei livelli occupazionali e reddituali, a regime ed anche nella fase transitoria compresa fra la chiusura del ciclo integrale ed il riassetto delle lavorazioni siderurgiche non a ciclo integrale, attraverso l'attivazione di tutti gli idonei istituti e strumenti normativi, ivi compresi il ricorso ad appositi progetti per Lavori Socialmente Utili (L.S.U.), alla formazione professionale ed alla cessione temporanea di contratto per i lavoratori da impiegare nelle attività di bonifica e risanamento delle aree del sito industriale di Genova- Cornigliano destinate ad essere rilasciate o cedute dall'ILVA S.p.A. - Gruppo Riva;

Il Dirigente Responsabile
Dott. Arch. Laura Petacchi

d) attuazione di un programma di bonifica, razionalizzazione e valorizzazione delle aree rilasciate dall'ILVA S.p.A. - Gruppo Riva, al fine di potenziare le attività di interesse portuale o, comunque utili allo sviluppo del Porto e realizzazione di nuove infrastrutture urbane, di aree verdi e di servizi per la cittadinanza;

- che in data 5 novembre 1998, è stato conseguentemente siglato dal Ministero dell'Industria, dal Ministero dei Trasporti, dal Ministero del Lavoro, dalla Regione Liguria, dalla Provincia di Genova, dal Comune di Genova, dall'Autorità Portuale di Genova, dall'Autorità Portuale di Taranto, dalla Associazione Industriale della Provincia di Genova, dalla Società ILVA S.p.A.- Gruppo Riva e dalle Organizzazioni Sindacali un "Documento per l'Accordo di Programma", al fine di individuare e di prefigurare i temi ed i contenuti degli impegni di pertinenza delle parti stipulanti per il conseguimento dei suddetti obiettivi;

- che, tale documento ha tenuto conto dell'esistenza di un D.D.L. ad iniziativa del Ministero dell'Ambiente per la copertura finanziaria degli interventi di bonifica e risanamento e di successiva razionalizzazione e valorizzazione delle aree del complesso industriale della ex Acciaierie di Cornigliano destinate ad essere dismesse dall'ILVA S.p.A. - Gruppo Riva e, quindi, a rientrare nella disponibilità dell'Autorità Portuale o di altri Enti pubblici, per essere destinate ad uso diverso da quello delle attività industriali che si vanno a dismettere; il citato D.D.L. è stato poi trasformato nella Legge 9 Dicembre 1998, n. 426, in tema di "nuovi interventi in campo ambientale", pubblicata sulla G.U. 14/12/1998, n. 291;

- che l'articolo 4, commi 8, 9, e 10 e seguenti, della citata Legge n. 426/1998, prevede, in particolare:

- a) "per l'attuazione del Piano di Risanamento Ambientale dell'Area Industriale e Portuale di Genova, di cui all'intesa tra Ministero dell'Ambiente e Regione Liguria del 31.7.1996, nell'ambito degli investimenti di cui all'art. 1 comma 1, è riservato l'importo di Lire 6 miliardi annui per dieci anni, a decorrere dall'anno 1998 anche per la realizzazione di aree a verde e servizi per la cittadinanza";
- b) "per favorire lo sviluppo di attività produttive compatibili con la normativa di tutela ambientale e diverse dal ciclo produttivo siderurgico della laminazione a caldo, l'Autorità Portuale di Genova è incaricata di realizzare programmi di razionalizzazione e valorizzazione delle aree che rientrano nella sua disponibilità a seguito della cessazione del rapporto di concessione derivante dalla chiusura delle lavorazioni siderurgiche a caldo", con autorizzazione di una spesa di Lire 13 miliardi annui per 15 anni a decorrere dal 1998;



Il Dirigente Responsabile
Dott. Arch. Laura Petacchi

c) " al fine di sviluppare gli interventi necessari di cui ai commi 8 e 9 è stipulato un Accordo di Programma tra il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, il Ministero dell'Ambiente, il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, la Regione Liguria, la Provincia ed il Comune di Genova, l'Autorità Portuale di Genova e l'ILVA S.p.A. - Gruppo Riva", specificando che detto Accordo "deve prevedere il piano di bonifica e risanamento dell'area dismessa a seguito della chiusura delle lavorazioni siderurgiche a caldo nonchè, entro tempi certi e definiti, il piano industriale per il consolidamento delle lavorazioni a freddo", nonchè " la tutela dei livelli occupazionali ed il reimpiego della mano d'opera occupata al 14 luglio 1998";

- che, nell'intento di una corretta applicazione della Legge n. 426/1998 l'Accordo di Programma punta a definire gli elementi industriali necessari al raggiungimento degli obiettivi indicati dalla legge stessa, in un quadro di riferimento competitivo nazionale ed internazionale che caratterizza il settore siderurgico in maniera sempre più precisa.

In tale prospettiva, l'espressione " consolidamento del freddo" non può intendersi soltanto come una mera operazione di sviluppo impiantistico delle attività di questo tipo già esercitate nel sito di Cornigliano, ma come tutta una serie di attività produttive che possano consentire un inserimento del sito stesso in un contesto industriale nazionale ed internazionale, sempre più competitivo, con una legittima garanzia di poter occupare una posizione stabile.

Ne deriva quindi che gli obiettivi che appaiono scaturire dalle espressioni utilizzate dal legislatore dovranno essere quelli di consentire con ampio programma il superamento delle fasi di lavorazione incompatibili con il rispetto della legislazione ambientale, come quella del ciclo integrale da alto forno attualmente esistente nel sito di Cornigliano;

- che la stipulazione di un Accordo di Programma ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 27 della L. 142/1990 e successive modificazioni ed integrazioni e di cui al combinato disposto degli articoli 84, comma 1, e 58 della L.R. n. 36/1997, costituisce corretta e rituale attuazione delle disposizioni contenute nel comma 10 dell'articolo 4 della succitata legge n. 426/1998;

- che ai fini di cui sopra la Regione Liguria, ha convocato, giusta deliberazione G.R. 25/1/1999, n. 51, per il giorno 25 Gennaio 1999, in sede referente, una Conferenza di Servizi tra le Amministrazioni Pubbliche e gli altri Enti e soggetti interessati formulando, nel contempo



Il Dirigente Responsabile
Dott. Arch. Laura Petacchi

il proprio preventivo assenso sulle conseguenti varianti al P.T.C. , e ciò al fine di pervenire alla stipulazione dell'Accordo di Programma;

che, la redistribuzione delle aree oggetto degli interventi di bonifica e risanamento implica:

- a) l'unificazione e formalizzazione, da parte dell'Autorità Portuale, dei rapporti concessivi riguardanti le aree demaniali marittime di pertinenza della ILVA S.p.A. - Gruppo Riva in un unico atto, intestato alla ILVA S.p.A. - Gruppo Riva, avente ad oggetto le aree già individuate con il succitato verbale d'intesa 17/ 6/1998, della durata di 50 anni, decorrenti dalla scadenza del termine per la chiusura del ciclo integrale, con il conseguente rilascio da parte della ILVA S.p.A. - Gruppo Riva, entro il termine fissato dall'Accordo di Programma, delle aree parimenti individuate nel suddetto verbale di intesa, per consentirne previa bonifica e risanamento, il reimpiego da parte dell'Autorità Portuale per le finalità di cui all'Accordo di Programma, oltrechè da parte della Società Aereoporto S.p.A. per le esigenze del traffico aereoportuale;
- b) la messa a disposizione, con idoneo titolo, da parte dell'Autorità Portuale e, previa cessione in proprietà, da parte dell'ILVA S.P.A. - Gruppo Riva, per quanto di competenza, dopo la scadenza del termine fissato con l'accordo per la chiusura del ciclo integrale, delle aree in parte demaniali ed in parte private, occorrenti al Comune di Genova per la realizzazione di una strada di scorrimento lungo il confine nord dello stabilimento, della superficie di circa mq. 30.000, come individuata e descritta nello schema funzionale contenuto nella variante al P.T.C. degli insediamenti Produttivi dell'Area Centrale Ligure e nella planimetria siglata il 17 giugno 1998;
- c) la messa a disposizione e, ove necessario, la cessione di aree di proprietà della ILVA S.p.A. - Gruppo Riva , al Comune di Genova, o altro Ente o soggetto da questo designato per l'acquisto, per il completamento degli interventi di bonifica e di risanamento e per la successiva realizzazione di aree verdi ed altri servizi urbani;

- che, le varianti agli strumenti territoriali ed urbanistici secondo la procedura prevista dall'articolo 58, comma 7, della citata L.R. n. 36/1997, da apportare per consentire la realizzazione degli interventi previsti nel "Documento per l'Accordo", riguardano:

- a) il Piano Territoriale di Coordinamento degli Insediamenti Produttivi dell'Area Centrale Ligure (poi detto "P.T.C."), approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 31 luglio 1992, n. 95, nelle sue indicazioni cartografiche e normative relative alle Aree nn. 8, 10, 12 e 12bis del Distretto n. 4, indicazioni aventi valore ed effetto di previsioni di strumento urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della

Il Dirigente Responsabile
Dott. Arch. Laura Petacchi

legge regionale 22 agosto 1984, n. 39, con conseguente modifica del Piano Regolatore Generale in itinere di cui al punto successivo;

b) il Piano Regolatore Generale in itinere del Comune di Genova, adottato in variante integrale con deliberazione consiliare del 16 luglio 1997, n. 74, esecutiva, nelle sue previsioni cartografiche e normative relative alle aree di trasformazione ricomprese nel distretto produttivo e portuale di Cornigliano, denominato "TR 6/10";

- che gli adeguamenti degli strumenti di tutela ambientale necessari alla realizzazione degli interventi previsti dal Documento per l'Accordo implicano la revoca da parte della Regione Liguria del Piano per il miglioramento progressivo della qualità dell'aria nella zona di Cornigliano, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 2/8/1991, n. 84, e la determinazione ex novo di limiti di flussi di massa quale stralcio operativo del nuovo Piano regionale in materia, nonché la fissazione dei limiti in materia di inquinamento acustico, limiti fissati nel testo dell'Accordo di Programma;

- che il piano industriale di consolidamento delle lavorazioni siderurgiche non a ciclo integrale riguarda l'individuazione degli interventi ed investimenti finalizzati sia al consolidamento della struttura industriale e logistica esistente, sia al potenziamento ed ampliamento della gamma delle lavorazioni attuali, sia all'ulteriore ampliamento produttivo del polo siderurgico genovese, nel rispetto dei parametri ambientali, in modo da assicurare, a conclusione del processo di riorganizzazione, della durata non superiore a 36 mesi decorrenti dalla scadenza del termine per la chiusura delle lavorazioni siderurgiche a ciclo integrale, il reimpiego nelle lavorazioni suddette del personale occupato, salvo il ricorso, nei termini e nei modi indicati nell'accordo, agli strumenti di accompagnamento alla pensione;

- che il piano per la tutela dell'occupazione concerne la definizione degli impegni, delle azioni e delle misure, a carico degli organismi istituzionali, delle Amministrazioni pubbliche e dell'ILVA S.p.A. - Gruppo Riva, necessari a tutelare i livelli occupazionali e reddituali dei lavoratori, nel periodo di riassetto delle lavorazioni siderurgiche non a ciclo integrale;

- che con riguardo al piano di bonifica ed il risanamento delle aree rientrate nella disponibilità pubblica e di realizzazione di aree a verde pubblico e di altri servizi per la cittadinanza, l'Accordo di Programma prevede termini e modi sia per il rilascio delle aree suddette da parte dell'ILVA S.P.A. - Gruppo Riva, con la preventiva messa in sicurezza degli impianti e delle attrezzature industriali, sia per il finanziamento

Il Dirigente Responsabile
Dott. Arch. Laura Petacchi

degli interventi e per l'individuazione del soggetto che dovrà redigere ed attuare il piano di bonifica e risanamento medesimo; detto piano costituirà attuazione del Piano di Risanamento Ambientale dell'area industriale e portuale di Genova di cui all'intesa fra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Liguria in data 31/7/1996;

Rilevato:

- che la definizione del riassetto urbanistico delle aree siderurgiche di Cornigliano, si pone in parziale variante al vigente Piano Territoriale di Coordinamento degli Insediamenti Produttivi dell'Area Centrale Ligure approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 95 in data 31 luglio 1992 - le cui indicazioni a livello di aree di intervento distretto 4 Ponente (Sestri Ponente) hanno valore ed effetto di previsioni di Strumento Urbanistico Generale ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge regionale 22 agosto 1984 n. 39 - nei termini di seguito specificati risultanti da valutazioni congiunte degli Uffici Regionali e Comunali:

A. modifiche della perimetrazione cartografica delle Aree di Intervento n. 8, 10, 12 e 12.bis:

- 1) inserimento nell'Area n. 10 "aeroporto" di due aree, aventi superficie complessiva pari a circa 40.000 mq, attualmente ricomprese nell'Area n. 12 "Polo manifatturiero/Zona franca di Cornigliano";
- 2) inserimento nell'Area n.12 "Polo manifatturiero/Zona franca di Cornigliano":
 - a) di un'area immediatamente a sud del tracciato della linea ferroviaria Genova Ventimiglia, attualmente ricompresa nell'Area n. 10 "aeroporto";
 - b) di un'area immediatamente a sud del tracciato della linea ferroviaria Genova Ventimiglia, attualmente ricompresa nell'Area n. 8 "cantieri aeronautici";
 - c) di un'area ubicata a sud di via Bertolotti, a levante della stazione ferroviaria di Cornigliano ed a ponente dell'ex cotonificio, avente superficie pari a 5.408 mq;
 - d) di un'area ubicata a sud di via Bertolotti, a ponente di vico alla Spiaggia, avente una superficie pari a 1.200 mq;
 - e) dei settori 2 e 3 dell'Area n. 12 bis "centro direzionale villa Bombrini";
 - f) di un'area avente superficie pari a 2.400 mq, parte del settore 1 dell'Area n. 12 bis "centro direzionale villa Bombrini";

 **Il Dirigente Responsabile**
Dott. Arch. Laura Petacchi

B. modifiche parziali delle "indicazioni di Piano - livello di distretto" riportate nel punto 2.1 "interventi su specifiche aree" dello "schema di riassetto del territorio" (pagine 9 e 10) sub lettere a) ed e) 2° periodo:

1) nella lettera a), dopo la parola "Multedo" sostituire con la seguente formulazione:

"e della parziale riconversione delle attività siderurgiche di Cornigliano";

2) nella lettera a), seconda alinea, sostituire con la seguente formulazione:

"zona di servizi di Cornigliano, circostante la villa Bombrini, caratterizzata dalla previsione di aree a verde, ad attività del tempo libero, dello sport e a parcheggio";

3) nella lettera e), 2° periodo, sostituire con la seguente formulazione:

"L'intervento relativo alla dismissione del ciclo fusorio integrale delle lavorazioni siderurgiche di Cornigliano acquista importanza strategica per l'intero processo di riqualificazione e reindustrializzazione del Ponente. In tale senso il progetto di riuso dovrà contenere evidenti fattori di richiamo e di incentivazione per i nuovi investimenti imprenditoriali, talché l'ipotesi di insediare attività produttive connesse con i traffici portuali su parte dell'area, rappresenta una prima risposta adeguata alle finalità perseguite dal Piano";

C. modifica delle "indicazioni di Piano - livello di area di intervento" relative all'Area n. 12 "Polo Manifatturiero/Zona franca di Cornigliano" da ridenominare:

**"polo siderurgico non a ciclo integrale di Cornigliano/attività portuali",
mediante sostituzione con il testo di seguito riportato.**

Ruolo

1) In relazione all'obiettivo strategico della riconversione dell'industria di base e pesante ad elevato impatto ambientale verso attività manifatturiere e portuali compatibili con il contesto urbano, che la Regione intende perfezionare nel tempo, il Piano assegna all'Area il ruolo di costituire:

a) il nucleo principale dell'offerta di capacità insediativa per nuove iniziative imprenditoriali connesse alle attività portuali sulle aree rese disponibili dalla dismissione delle attività siderurgiche del ciclo fusorio integrale;

b) un polo siderurgico, non da ciclo integrale, mediante l'insediamento di attività compatibili con i limiti di tolleranza ambientale e le soglie di emissione all'uopo stabilite;

***Il Dirigente Responsabile
Dott. Arch. Laura Petacchi***

c) una significativa integrazione delle attrezzature a servizio dell'abitato di Cornigliano localizzate prevalentemente nell'intorno di Villa Bombrini;

d) la prosecuzione della viabilità di scorrimento urbano a mare in direzione aeroporto e ponente.

Funzioni prescritte

vedi disciplina urbanistico-edilizia dei singoli settori (testo invariato)

Funzioni vietate

vedi disciplina urbanistico-edilizia dei singoli settori (testo invariato)

Disciplina urbanistico-edilizia

1) L'Area è suddivisa in sei settori ad ognuno dei quali è attribuita una specifica funzione caratterizzante, alla quale pertanto sono associabili, con le limitazioni sotto specificate, le relative funzioni compatibili.

Modalità di attuazione

1) La definizione dell'assetto urbanistico ed infrastrutturale dell'Area di Intervento deve essere definito mediante Schema di Assetto Urbanistico per ciascuno dei settori, avente - oltre ai contenuti di cui all'articolo 11 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento degli Insediamenti Produttivi dell'Area Centrale Ligure approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 95 in data 31 Luglio 1992 - anche quelli di Strumento Urbanistico Attuativo stabiliti dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 8 luglio 1987 n. 24, relativamente:

- a) alla lettura del territorio;
- b) alle soluzioni tipologiche;
- c) alle opere di urbanizzazione.

2) Successivamente all'approvazione di detti Schemi di Assetto Urbanistico i singoli interventi si attueranno mediante concessione edilizia convenzionata.

3) La nuova strada urbana di scorrimento è approvabile separatamente mediante progetto di opera pubblica.

Prescrizioni particolari

1) La nuova viabilità dal torrente Polcevera all'aeroporto - prosecuzione dell'asse viario denominato lungomare Canepa - deve avere le caratteristiche minime di "viabilità di scorrimento" in conformità al progetto conseguente alla deliberazione C.I.P.E. dell'11 novembre 1998 che ha stanziato a tal fine adeguate risorse finanziarie per la progettazione dell'opera; le relative aree laterali dovranno essere opportunamente piantumate e dotate di dispositivi antirumore.

2) Il tracciato di detta nuova viabilità di scorrimento ha valore di schema funzionale, con onere di valutare, in fase di progettazione definitiva, le possibili soluzioni alternative di collegamento con l'aeroporto

Il Dirigente Responsabile
Dott. Arch. Laura Petacchi

e l'autostrada e raccordi con la viabilità a ponente dell'abitato di Cornigliano.

3) Gli Schemi di Assetto Urbanistico dei settori 1, 2 e 3, devono essere coerenti con gli schemi funzionali dei progetti di riassetto della infrastrutturazione viaria e ferroviari nel cui ambito dovrà essere verificata la possibilità di realizzare un raccordo ferroviario con la sponda sinistra del torrente Polcevera sulla base delle esigenze connesse con le attività previste nel settore 3.

4) Dovrà essere inoltre mantenuto il raccordo ferroviario tra le banchine e lo scalo merci di Sestri Ponente, anche mediante sua riorganizzazione.

Norme transitorie

1) Sugli edifici esistenti adibiti a funzioni compatibili con quella caratterizzante sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia inclusa; sugli impianti e le infrastrutture esistenti sono ammessi interventi di adeguamento funzionale igienico e tecnologico (testo invariato).

2) Nelle more dell'approvazione della nuova viabilità di scorrimento non sono consentiti interventi di nuova edificazione, ricostruzione e ampliamento nella zona compresa tra la linea ferroviaria Genova-Ventimiglia (nord) e l'allineamento tra il lato sud del progettato nuovo ponte alla foce del torrente Polcevera e il lato sud della rampa di accesso alla esistente aerostazione.

Settore n° 1

delimitazione: l'area è suddivisa in due comparti (A e B)

il comparto A ha perimetro parzialmente non definito in rapporto alla previsione della nuova strada urbana di scorrimento per la cui realizzazione deve essere riservata una superficie di circa 30.000 mq

funzione caratterizzante: AE4 industria manifatturiera

per il comparto A tale funzione è limitata alle attività di lavorazione siderurgica non a ciclo integrale

funzioni prescritte: nessuna

funzioni vietate: AE2 direzionalità/terziario avanzato non connesse alle attività siderurgiche limitatamente al comparto A

AE3 industria ad alta tecnologia non connessa alle attività siderurgiche limitatamente al comparto A

AE5 artigianato e piccola industria

SM1 formazione

SM5 distribuzione

disciplina urbanistico-edilizia: densità base: 0,50 mq/mq (testo invariato)

densità max: 0,80 mq/mq (testo invariato)

superficie coperta max: 60% (testo invariato)

prescrizioni particolari: le attività di lavorazione siderurgica sono consentite limitatamente a quelle non a ciclo integrale e comunque

***Il Dirigente Responsabile
Dott. Arch. Laura Petacchi***

compatibili con i limiti di tolleranza ambientale e con le soglie di emissione fissati dallo specifico Accordo di Programma

Settore n° 2

funzione caratterizzante: AE1 attività portuali

funzioni prescritte: nessuna

funzioni vietate: AE2 direzionalità/terziario avanzato non connesso all'attività portuale

AE5 artigianato e piccola industria

AE7 impianti produttivi speciali

AE8 attività turistiche

SM1 formazione

FU3 connettivo urbano

FU4 servizi alla persona

FU6 amministrazione

FU8 servizi logistici

disciplina urbanistico-edilizia: densità base: 0,05 mq/mq

superficie coperta max: 5%

quota di singole funzioni: AE1 _ 95%

Settore n° 3

delimitazione: la superficie del settore è pari a 277.000 mq + 12.000 mq, oltre agli spazi necessari per la realizzazione della nuova strada urbana di scorrimento

funzione caratterizzante: AE1 attività portuali

funzioni prescritte: nessuna

funzioni vietate: AE2 direzionalità/terziario avanzato non connesso all'attività portuale

AE5 artigianato e piccola industria non connesso all'attività portuale

AE7 impianti produttivi speciali

AE8 attività turistiche

SM1 formazione

FU3 connettivo urbano, non connesso alle esigenze degli operatori e degli utenti delle attività insediate

FU4 servizi alla persona

FU6 amministrazione

FU8 servizi logistici

disciplina urbanistico-edilizia: densità base: 0,30 mq/mq

densità max: 0,60 mq/mq

superficie coperta max: 60%

quota di singole funzioni: AE1 _ 90%

prescrizioni particolari: i servizi ed esercizi pubblici nonché i servizi speciali, ove necessari e purché compatibili sotto il profilo ambientale e funzionalmente connessi con l'attività portuale, debbono essere realizzati concentrati in aree specifiche

Settore n° 4

Il Dirigente Responsabile
Dott. Arch. Laura Petacchi

delimitazione: l'area è suddivisa in tre comparti A, B e C
funzioni caratterizzanti: SM6 nuova stazione ferroviaria di Cornigliano
SM2 tempo libero sport
funzioni prescritte: nessuna
funzioni vietate: AE1 attività portuali
AE2 direzionalità e terziario avanzato
AE5 artigianato e piccola industria
AE6 stoccaggio e movimentazione merci
AE8 attività turistiche
SM5 distribuzione
SM7 servizi speciali
FU2 ricettività
FU5 servizi all'impresa
FU9 centri commerciali
disciplina urbanistico-edilizia: densità base: non quantificata
densità max: non quantificata
prescrizioni particolari: lo Schema di Assetto Urbanistico del settore 4,
relativamente alla nuova stazione ferroviaria di Cornigliano, comparto C,
deve definire in maniera unitaria:

- (a) l'accessibilità veicolare e pedonale
- (b) gli spazi a parcheggio pubblico e privato
- (c) i servizi alla mobilità veicolare

il comparto A deve essere coerente con la definizione del primo stralcio
funzionale della nuova strada urbana di scorrimento
il comparto B è riservato per la realizzazione di spazi per il parcheggio e
verde pubblico

Settore n° 5

delimitazione: l'area è suddivisa in due comparti A e B
funzione caratterizzante: SM2 tempo libero sport
funzioni prescritte: nessuna
funzioni vietate comparto A: AE8 attività turistiche
SM1 formazione
SM3 servizi rari
SM4 sanità
FU1 residenza
FU2 ricettività
FU3 connettivo urbano
FU4 servizi alla persona
FU6 amministrazione
FU8 servizi logistici
funzioni vietate comparto B:
SM4 sanità
FU8 servizi logistici

***Il Dirigente Responsabile
Dott. Arch. Laura Petacchi***

funzioni consentite: nel comparto B in deroga a quanto stabilito dalla tabella "funzioni compatibili" è consentita la funzione AE2 direzionalità e terziario avanzato

disciplina urbanistico-edilizia comparto A:

densità base: non quantificata

densità max: non quantificata

i manufatti esistenti devono essere demoliti e le relative volumetrie possono essere trasferite, a parità di superficie lorda utilizzabile, nel comparto B del settore 6 nel rispetto della disciplina urbanistico-edilizia di tale settore

disciplina urbanistico-edilizia comparto B:

sono consentiti interventi di ristrutturazione edilizia sul patrimonio edilizio esistente nei limiti della superficie lorda utilizzabile

prescrizioni particolari: nel comparto A la realizzazione di spazi per il parcheggio è consentita esclusivamente in sottosuolo

Settore n° 6

delimitazione: l'area è suddivisa in due comparti A e B

funzione caratterizzante: SM2 tempo libero sport

funzioni prescritte: nessuna

funzioni vietate comparto A: AE8 attività turistiche

SM1 formazione

SM3 servizi rari

SM4 sanità

FU1 residenza

FU2 ricettività

FU3 connettivo urbano

FU4 servizi alla persona

FU6 amministrazione

FU8 servizi logistici

funzioni vietate comparto B:

SM4 sanità

FU8 servizi logistici

funzioni consentite: nel comparto B in deroga a quanto stabilito dalla tabella "funzioni compatibili" è consentita la funzione AE2 direzionalità e terziario avanzato

disciplina urbanistico-edilizia comparto A:

densità base: non quantificata

densità max: non quantificata

i manufatti esistenti devono essere demoliti e le relative volumetrie possono essere trasferite, a parità di superficie lorda utilizzabile, nel comparto B nel rispetto della relativa disciplina urbanistico-edilizia

disciplina urbanistico-edilizia comparto B:

superficie coperta max: 60%



Il Dirigente Responsabile
Dott. Arch. Laura Petacchi

prescrizioni particolari: gli spazi per il parcheggio sono da realizzare preferibilmente nel comparto B, eventuali quote integrative da localizzare nel comparto A sono consentite esclusivamente in sottosuolo

D. modifica delle "indicazioni di Piano - livello di area di intervento" relative all'Area n. 12.bis "Centro Direzionale Villa Bombrini" da ridenominare "Servizi Circostanti la Nuova Stazione Ferroviaria di Cornigliano" mediante:

- a) eliminazione nell'ambito delle funzioni caratterizzanti e nelle norme transitorie della funzione "AE2 direzionalità / terziario avanzato";
- b) stralcio delle indicazioni relative ai settori n. 2 e 3 contenute nella "disciplina urbanistico-edilizia";
- c) sostituzione delle "modalità di attuazione" con il testo di seguito riportato:
"Schema di Assetto Urbanistico obbligatorio esteso all'intera Area".

- che l'ambito territoriale in cui è compreso il polo siderurgico di Genova- Cornigliano è disciplinato direttamente dal P.T.C. , con valore sostitutivo del P.R.G. , e che pertanto la variante dello stesso P.T.C. sostituisce, ad ogni effetto la previsione della variante al P.R.G. in itinere, fatti salvi, per quanto occorre, gli eventuali adeguamenti da apportare agli elaborati del medesimo P.R.G. in itinere al fine di prevenire eventuali dubbi interpretativi e per assicurare l'omogeneità tecnica di tale strumento, adeguamenti che dovranno conformarsi ai nuovi contenuti del P.T.C., come variato per effetto dell'Accordo;

Rilevato altresì:

- che gli atti presentati nel corso della Conferenza in premessa richiamata unitamente a relativo verbale, sono stati depositati, ai sensi del combinato disposto degli artt. 84, comma I, e 58 della legge urbanistica regionale 4 settembre 1997 n. 36, a libera visione del pubblico, presso l'Ufficio del Civico Banditore, via Garibaldi 9 - per quarantacinque giorni consecutivi - a decorrere dal 29 gennaio 1999, ai fini dell'eventuale presentazione di osservazioni da parte di chiunque ne avesse interesse previo avviso affisso all'Albo Pretorio e reso noto con manifesti affissi nei luoghi di maggior frequenza;

- che entro i termini sopra indicati sono pervenute in merito tre osservazioni, allegate quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a firma:

Il Dirigente Responsabile
Dott. Arch. Laura Petacchi

A. della Società Aeroporto di Genova S.p.A., nota n. 044/132 in data 9 marzo 1999, con cui è stata trasmessa copia del Piano di Sviluppo Infrastrutturale dell'Aeroporto di Genova e si osserva quanto segue:

- 1) "l'area n. 10 Aeroporto debba essere comprensiva di tutto il Demanio Aeronautico";
- 2) " i 60.000 mq. di aree che saranno date in concessione ad ILVA S.p.A. potranno essere inserite nell'area di intervento n. 12 comunque evidenziando che le stesse fanno parte del Demanio Aeronautico";
- 3) in merito allo schema di viabilità "le soluzioni previste non dovranno interrompere la continuità territoriale dell'aeroporto";

B. della Società ILVA S.p.A. - Gruppo RIVA, con nota in data 9 marzo 1999, in cui si osserva quanto segue:

- 1) "la perimetrazione cartografica delle aree di intervento, relativamente alle aree che sono attualmente in uso all'ILVA, in proprietà e in concessione, essa dovrà essere modificata facendo riferimento alla planimetria ILVA 95015/E/2C, allegata all'accordo siglato in data 17 giugno 1998";
- 2) i settori 4, 5 e 6 "vengano ricompresi nel settore 1, con funzione caratterizzante AE4 (industria manifatturiera), così come fatto per la restante area dello stabilimento LVA, apportando le conseguenti modifiche alla disciplina urbanistico edilizia", in quanto "di proprietà della ILVA S.p.A. e rientrano a tutti gli effetti nel complesso dello stabilimento ILVA di Cornigliano", ciò "salvo diverse pattuizioni che, eventualmente, potranno intervenire tra l'ILVA e il Comune di Genova, con riferimento a porzioni di aree attualmente di proprietà della società, che dovessero essere oggetto di accordo di vendita al Comune";
- 3) in merito allo schema di viabilità:
 - a) il tracciato a ponente dello svincolo dell'aeroporto deve essere modificato in modo da non interferire con l'area ILVA in località Calcinara, spostandolo a sud dell'area stessa;
 - b) deve essere previsto il mantenimento della continuità funzionale del collegamento ferroviario di raccordo alla stazione di Genova-Sestri Ponente;
 - c) deve essere previsto il mantenimento della funzionalità dell'asta di manovra lungo la sponda destra del torrente Polcevera, fino al limite della ferrovia Genova- Ventimiglia;
 - d) deve essere prevista la necessità di mantenimento della continuità dei binari in fregio alla nuova strada;
- 4) la necessità di innalzare l'indice relativo alla superficie massima coperta del settore 1 dal 60% all'80% e del settore 2 dal 5% al 10% ed in relazione a tale modifica di variare conseguentemente i relativi indici di densità, in considerazione del fatto che nel P.T.C.I.P. il valore relativo alla superficie coperta massima è pari al 60% ma riferito all'intera area

***Il Dirigente Responsabile
Dott. Arch. Laura Petacchi***

dello stabilimento compresa quella che sarà ceduta all'Autorità Portuale, all'Aeroporto ed al Comune e che è attualmente caratterizzata da un rapporto di edificazione molto basso;

5) di eliminare il divieto previsto dal punto 2 delle norme transitorie relative al settore 1 di "interventi di nuova edificazione, ricostruzione e ampliamento nella zona compresa tra la linea ferroviaria Genova-Ventimiglia (nord) e l'allineamento tra il lato sud del progettato nuovo ponte alla foce del torrente Polcevera e il lato sud della rampa di accesso alla esistente aerostazione", ciò al fine di non precludere l'attuazione del piano di riassetto del sito produttivo;

C. dei consiglieri regionali Gianfranco Gadolla e Roberto Levaggi, con nota in data 12 marzo 1999, in cui si osserva quanto segue:

1) "gli atti non rispettano quanto disposto dall'articolo 4 - comma 10 - della legge 9 dicembre 1998 n. 426, che prevede la chiusura delle lavorazioni siderurgiche a caldo e non il semplice superamento delle lavorazioni siderurgiche a ciclo integrale (cokeria, agglomerato, altoforno, acciaieria alimentata a ghisa), come contemplato dall'Accordo di Programma;

2) "gli atti non rispettano quanto disposto dall'articolo 4 - comma 10 - della legge 9 dicembre 1998 n. 426, che prevede:

a) l'indicazione di tempi definiti per la presentazione del piano industriale delle lavorazioni a freddo, tempi non contemplati dall'Accordo di Programma;

b) la tutela dei livelli occupazionali e il reimpiego della manodopera occupata al 14 luglio 1998, tutela non garantita dall'Accordo di Programma;

3) "gli atti non rispettano, per la destinazione d'uso dell'area del demanio aeronautico in cessione da parte dell'Aeroporto di Genova S.p.A. al Gruppo RIVA, i vincoli aeronautici imposti dall'articolo 715 bis della legge 4 febbraio 1963 n. 58";

4) "gli atti individuano già sin d'ora la Ponente Sviluppo S.p.A. quale soggetto deputato all'attuazione del piano di bonifica e risanamento delle aree dismesse dal Gruppo RIVA, non rispettando le norme comunitarie che prevedono in questo caso l'indizione di gara pubblica internazionale";

5) "l'Accordo di Programma include impropriamente 35 ettari di territorio demaniale confinante con l'aeroporto, dismessi nel 1984 dall'IRI con contributi Unione Europea e, conseguentemente, decaduti dal regime di concessione demaniale (l'Accordo configura un'illecita trattativa diretta col Gruppo RIVA, per un'area che dovrebbe essere concessa tramite gara pubblica e sulla quale è stato ufficialmente manifestato interesse da parte di gruppi imprenditoriali nazionali e internazionali)";

***Il Dirigente Responsabile
Dott. Arch. Laura Petacchi***

- 6) "l'Accordo di Programma concede per 50 anni a Riva 107 ettari di territorio demaniale, senza un progetto in base al quale calcolare gli ettari effettivamente necessari agli impianti e senza una clausola di revoca della concessione nel caso non vengano rispettati impegni occupazionali";
- 7) l'Accordo "concede a Riva di elevare l'inquinamento sull'area di Cornigliano attraverso la trasformazione dei limiti massimi orari, stabiliti dalle delibere regionali, in valori medi annuali, numericamente uguali ai precedenti limiti massimi (per il benzene è addirittura permesso un valore medio annuo doppio dei limiti massimi orari, comunicati dal Ministero dell'Industria l'11 settembre 1998)";
- 8) "a fronte di quanto prescrive la legge 426/98 all'art.4, comma 10, riguardo alla tutela dei livelli occupazionali e al reimpiego della manodopera occupata al 14 luglio 1998 verranno mantenuti in organico solo i dipendenti a libro matricola dell'ILVA S.p.A. - Genova alla data di sottoscrizione dell'Accordo; per quanto riguarda i dipendenti da mantenere nella siderurgia a freddo potenziata, non esiste alcun impegno dell'imprenditore e non si comprende se i 350 dipendenti, per i quali è previsto dall'accordo il prepensionamento, verranno rimpiazzati da nuovi assunti";
- 9) a fronte della concessione a Riva "di permanere sulle aree a mare di Cornigliano per i prossimi 50 anni, senza impegni occupazionali, senza un piano industriale e senza impegni di rispetto dell'ambiente urbano, il Comune di Genova, qualora voglia realizzare la strada a mare di Cornigliano, dovrà comprare dal Gruppo RIVA" il terreno necessario;
- 10) tra gli atti pubblicati "non è depositato il documento relativo all'adeguamento degli strumenti in materia di inquinamento acustico", documento che "è parte essenziale per la valutazione della revoca del piano per il miglioramento progressivo della qualità dell'aria della zona di Cornigliano";

Ritenuto, in merito alle suddette osservazioni, di controdedurre come di seguito precisato:

A) - con riferimento alla nota n. 044/132 in data 9 marzo 1999 della Società Aeroporto di Genova S.p.A.:

* in merito alle osservazioni sub lettera a) punti 1) e 2) - richiamate in premessa, che eccepiscono che "l'area n. 10 Aeroporto debba essere comprensiva di tutto il Demanio Aeronautico" e che "i 60.000 mq. di aree che saranno date in concessione ad ILVA S.p.A. potranno essere inserite nell'area di intervento n. 12 comunque evidenziando che le stesse fanno parte del Demanio Aeronautico", preso atto che la Società Aeroporto di Genova S.p.A. ha altresì segnalato che:

***Il Dirigente Responsabile
Dott. Arch. Laura Petacchi***

- con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione di concerto con il Ministro delle Finanze in data 26 maggio 1997, è stato disposto il trasferimento dell'area del comprensorio aeroportuale da "DEMANIO MARITTIMO" a "DEMANIO AEREONAUTICO" in concessione alla Società di gestione aeroportuale;

- la Società Aeroporto di Genova S.p.A. in osservanza ai propri doveri istituzionali ed in ottemperanza a quanto disposto dal D.L. 28 giugno 1995, art. 1, comma 8, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, legge 3 agosto 1995 n. 351, nonché dalla circolare del 23 febbraio 1996 n. 1408, ha elaborato il Piano di Sviluppo Infrastrutturale dell'Aeroporto di Genova;

si ritiene che l'osservazione non dia luogo a provvedere in quanto l'unico confine rilevante ai fini urbanistici è quello previsto dal testo dell'accordo di programma e dalle relative cartografie;

"in merito all'osservazione sub lettera a) punto 3) richiamata in premessa, per quanto concerne la prospettata preoccupazione che la prosecuzione dell'asse viario denominato "lungomare Canepa" in direzione aeroporto e ponente, nel tratto a ponente dell'abitato di Cornigliano possa "interrompere la continuità territoriale dell'aeroporto" non si ha luogo a provvedere in quanto detta previsione infrastrutturale ha allo stato valore di mera indicazione schematica e comunque non incide sulla funzionalità del demanio aeroportuale, dando atto altresì che la previsione nuova del P.T.C. da approvarsi con l'Accordo di Programma supera le previsioni del Piano Regolatore Generale in itinere;

B con riferimento alla nota in data 9 marzo 1999 della Società ILVA. S.p.A. - Gruppo Riva

1) in merito alla osservazione sub lettera B) - punto 1) - richiamata in premessa, non sia meritevole di accoglimento la osservazione volta ad una diversa perimetrazione cartografica dei Settori e delle Aree di Intervento del *Piano Territoriale di Coordinamento degli Insediamenti Produttivi dell'Area Centrale Ligure* - così come configurata nella proposta di variante al piano stesso da approvarsi nell'ambito dell'Accordo di Programma in oggetto - in quanto detta perimetrazione costituisce esplicitazione degli obiettivi strategici e programmatici che sono il contenuto della disciplina prevista dal PTC.

In particolare infatti, la perimetrazione dei singoli Settori e delle Aree di Intervento corrisponde alle aree oggetto della disciplina per l'attuazione delle trasformazioni territoriali e degli interventi infrastrutturali connessi che l'Accordo di Programma stabilisce quali impegni fra i soggetti a diverso titolo interessati per il riassetto dell'ambito in argomento;

***Il Dirigente Responsabile
Dott. Arch. Laura Petacchi***

2) in merito alla osservazione sub lettera B) - punto 2) - richiamata in premessa, non sia meritevole di accoglimento la osservazione volta alla modifica delle funzioni assegnate ai settori 4, 5 e 6 dell'Area di Intervento n. 12 del PTC - così come configurate nella proposta di variante al piano stesso da approvarsi nell'ambito dell'Accordo di Programma in oggetto - in quanto, in coerenza con il *Documento per l'Accordo di Programma* stipulato il 5 novembre 1998, è stato previsto che la parte prevalente delle aree ricadenti nel settore n. 2 dell'Area di Intervento n. 12 del PTC vigente sia destinata ad attività siderurgiche, in sostituzione della originaria previsione a servizi (*funzione caratterizzante SM2 tempo libero e sport*) finalizzata a creare un "*consistente filtro tra l'abitato e l'antistante zona industriale*", e correlativamente che sia localizzata una nuova ed idonea zona a servizi nei settori 4, 5 e 6, nell'intorno di villa Bombrini a monte del tracciato ferroviario della linea Genova-Ventimiglia ed a margine dell'abitato di Cornigliano, al fine di ottenere un riequilibrio delle evidenti carenze in termini di servizi che l'abitato di Cornigliano presenta, e di generare una riqualificazione del contesto d'ambito in linea coerente con il processo di risanamento e di miglioramento della qualità dell'abitato, già avviato nell'intorno di immediato riferimento a scala urbanistica dal Comune di Genova, secondo uno schema policentrico (valletta San Pietro, villa Spinola/Muratori, ex cotonificio in via Bertolotti, ecc.).

E' evidente pertanto che la scelta di riconfigurare la originaria zona a servizi non più - come *fascia di rispetto* da prevedere fra i nuovi insediamenti produttivi e l'abitato (a sud ed in parallelo al tracciato ferroviario della linea Genova-Ventimiglia) ma bensì quale *polo di servizi* ubicato in posizione strategica per l'abitato di Cornigliano, ha determinato la conseguente attribuzione alle suddette aree, attualmente in proprietà della società ILVA s.p.a. - indicate con le lettere A1 ed A5 nella "*tavola ILVA 95015/E/2C ipotesi cessione aree scala 1:2.000 aggiornamento 03.07.98 E*" - della destinazione a servizi.

D' altra parte si fa presente che l'Accordo di Programma prevede l'impegno da parte dell'ILVA S.p.A. - Gruppo Riva a cedere al Comune di Genova le aree di sua proprietà necessarie alla realizzazione dei ridetti servizi pubblici, a condizioni da definire con separata intesa;

3). in merito alla osservazione sub lettera B) - punto 3) - richiamata in premessa, relativa allo schema di viabilità, si ritiene che:

a) il primo punto non dia luogo a provvedere, relativamente alla prima delle osservazioni in quanto, tenuto conto che la previsione di prosecuzione del nuovo asse viario denominato lungomare Canepa in direzione aereoporto e ponente ha allo stato, ai sensi dell'articolo 17 - comma 2 - delle norme di attuazione del PTC, valore di indicazione schematica rispetto alla quale sono consentiti discostamenti in sede di

Il Dirigente Responsabile
Dott. Arch. Laura Petacchi

successiva progettazione, fatto salvo il rispetto delle indicazioni relative all'ubicazione ed alle prestazioni funzionali dei nodi di connessione, le esigenze manifestate nella ridetta osservazione potranno essere prese in considerazione in sede di formazione del relativo progetto definitivo, senza escludere la possibilità di traslare a mare anche del capannone di deposito dei coils, il tracciato della prosecuzione della viabilità a Ponente dell'aeroporto prevedendone lo sviluppo in sotterraneo, onde non interferire con l'aeroporto stesso;

b) il secondo punto non sia meritevole di accoglimento in quanto i raccordi ferroviari con la Stazione di Sestri non vengono interessati, se non, eventualmente, in fase provvisoria per l'esecuzione dei lavori;

c) il terzo punto sia meritevole di accoglimento, a condizione che venga previamente verificata, a cura dell'Autorità Portuale, la compatibilità di detta asta di manovra ferroviaria con le esigenze di connessione funzionale del nuovo "distripark";

d) nel puntualizzare che lo sviluppo progettuale della viabilità dispone pienamente e senza alcun vincolo dei circa 30.000 mq. a tal fine concordati, così come evidenziati nell'allegata planimetria, il quarto punto si possa accogliere a condizione che il mantenimento del binario:

- non determini maggiori costi per la realizzazione della strada;
- interessi esclusivamente aree facenti parte della concessione ILVA S.p.A. - Gruppo Riva prevista dall'accordo di programma;
- sia realizzato a totale cura e spese dell'ILVA S.p.A. - Gruppo Riva ;

4) in merito alla osservazione sub lettera B) - punto 4) - richiamata in premessa, sia meritevole di accoglimento, in considerazione della specifica destinazione produttiva del sito e della già elevata densità edilizia presente nei settori di che trattasi, con conseguente modifica dei relativi parametri nei termini seguenti:

1 settore n. 1:

- 1 densità base: stralciare;
- 2 densità max: $0,80 \frac{mq}{mq}$ (invariato)
- 3 superficie coperta max: 80%

2 settore n.2:

- 1 densità base: $0,10 \frac{mq}{mq}$;
- 2 superficie coperta max: 10%;

5) in merito alla osservazione sub lettera B) - punto 5) - richiamata in premessa, non sia meritevole di accoglimento la osservazione volta ad eliminare il divieto previsto dal punto 2) delle norme transitorie relative al settore n. 1 dell'Area di Intervento n. 12 del PTC - così come configurato nella proposta di variante al piano stesso da approvarsi nell'ambito

Il Dirigente Responsabile
Dott. Arch. Laura Petacchi

dell'Accordo di Programma in oggetto - che non consente la realizzazione di "interventi di nuova edificazione, ricostruzione e ampliamento nella zona compresa tra la linea ferroviaria Genova-Ventimiglia (nord) e l'allineamento tra il lato sud del progettato nuovo ponte alla foce del torrente Polcevera e il lato sud della rampa di accesso alla esistente aerostazione", in quanto tale norma è indispensabile al fine di salvaguardare le condizioni di reale fattibilità della progettazione definitiva della viabilità stessa;

peraltro la relativa progettazione verrà predisposta d'intesa tra le parti secondo quanto previsto nell'accordo di programma;

C. con riferimento alla nota in data 12 marzo 1999 dei consiglieri regionali Gianfranco Gadolla e Roberto Levaggi:

1 non sia meritevole di accoglimento il rilievo (sub lettera C - punto 1 - richiamato in premessa) che eccepisce che "gli atti non rispettano quanto disposto dall'articolo 4 - comma 10 - della legge 9 dicembre 1998 n. 426, che prevede la chiusura delle lavorazioni siderurgiche a caldo e non il semplice superamento delle lavorazioni siderurgiche a ciclo integrale (cokeria, agglomerato, altoforno, acciaieria alimentata a ghisa), come contemplato dall'Accordo di Programma".

Si richiama a quanto esposto al punto 10 d) della premessa dell'accordo di programma: "nell'interno di una corretta applicazione della legge n. 426/1998 l'accordo di programma punta a definire gli elementi industriali necessari al raggiungimento degli obiettivi indicati dalla legge stessa, in un quadro di riferimento competitivo nazionale ed internazionale, che caratterizza il settore siderurgico in maniera sempre più precisa. In tale prospettiva, l'espressione consolidamento del freddo non può intendersi soltanto come una mera operazione di sviluppo impiantistico delle attività di questo tipo già esercitate nel sito di Cornigliano ma come tutta una serie di attività produttive che possano consentire un inserimento del sito stesso in un contesto industriale nazionale ed internazionale, sempre più competitivo, con una legittima garanzia di poter occupare una posizione stabile.

Ne deriva quindi che gli obiettivi che appaiono scaturire dalle espressioni utilizzate dal legislatore dovranno essere quelli di consentire con ampio programma il superamento delle fasi di lavorazione incompatibili con il rispetto della legislazione ambientale, quale quella del ciclo integrale da altoforno attualmente esistente nel sito di Cornigliano".

2 premesso che l'osservazione (sub lettera C - punto 2 - richiamata in premessa) in cui si eccepisce che "gli atti non rispettano quanto disposto dall'articolo 4 - comma 10 - della legge 9 dicembre 1998 n. 426, che prevede:

**Il Dirigente Responsabile
Dott. Arch. Laura Petacchi**



1 l'indicazione di tempi definiti per la presentazione del piano industriale delle lavorazioni a freddo, tempi non contemplati dall'Accordo di Programma;

2 la tutela dei livelli occupazionali e il reimpiego della manodopera occupata al 14 luglio 1998, tutela non garantita dall'Accordo di Programma;

non è pertinente in quanto relativa ai contenuti del documento (bozza di Accordo di Programma) non facente parte degli atti da pubblicare ai sensi dell'articolo 58 - comma 7, lettera b) - della legge urbanistica regionale 4 settembre 1997 n. 36, si fa comunque presente che il testo dell'Accordo di Programma stabilisce i termini per la progettazione del piano di riassetto industriale, le misure e gli interventi per la tutela occupazionale; tuttavia nel merito si precisa che l'Accordo di Programma espressamente prevede la realizzazione di un "progetto sperimentale" promosso e finanziato dalla Provincia e dal Comune di Genova, per tutto il periodo previsto nel piano di riassetto industriale, mediante apposita convenzione con la Regione ed il Ministero del Lavoro che conviene sin d'ora sulla praticabilità della stipula di tale convenzione;

3 a fronte del rilievo richiamato in premessa al punto 3 sub - lett. C, si ritiene che lo stesso non sia pertinente;

premesse che non è in discussione la vigenza del Codice della Navigazione, così come modificato dalla legge 4 Febbraio 1963, n. 58, si considera che l'accordo di programma sia conforme con le disposizioni vigenti, in quanto all'atto della individuazione di semplici destinazioni d'uso non può sorgere alcun conflitto con le medesime, mentre, al momento della presentazione ed autorizzazione dei singoli progetti, gli stessi dovranno rispettare la normativa vigente, anche in materia di navigazione aerea; inoltre la sentenza del Consiglio di Stato n. 35 del 22 gennaio 1994 ha stabilito il principio che i vincoli, limitazioni e divieti che debbono essere introdotti per l'esercizio della sicurezza del volo devono seguire l'iter procedimentale di cui agli artt. 714 e seguenti del Codice della Navigazione, nel senso che tali vincoli non operano "ope legis" ma entrano in vigore quando è stato espletato l'iter procedimentale fissato dal Codice della Navigazione; nel caso di specie, questo iter non è stato concluso e, a quanto risulta, neppure avviato;

4 premesso che l'osservazione (sub lettera C - punto 4 - richiamata in premessa) non è pertinente in quanto relativa ai contenuti del documento (bozza di Accordo di Programma) non facente parte degli atti da pubblicare ai sensi dell'articolo 58 - comma 7, lettera b) - della legge urbanistica regionale 4 settembre 1997 n. 36; la stessa non è meritevole di accoglimento in quanto eccede l'inammissibilità degli atti che "individuano già sin d'ora la Ponente Sviluppo S.p.A. quale soggetto

Il Dirigente Responsabile
Dott. Arch. Laura Petacchi



deputato all'attuazione del piano di bonifica e risanamento delle aree dismesse dal Gruppo RIVA, non rispettando le norme comunitarie che prevedono in questo caso l'indizione di gara pubblica internazionale", avuto riguardo sia a quanto disposto dalla legge regionale 10 settembre 1996 n. 39 ad oggetto "Partecipazione della Regione alla società per azioni per le aree del ponente genovese", in esecuzione della quale la Regione Liguria, il Comune e la Provincia di Genova hanno costituito la suddetta società per azioni a prevalente capitale pubblico, con la missione di promuovere, coordinare ed attuare iniziative di rilancio produttivo ed occupazionale nel ponente genovese, anche attraverso la progettazione e l'attuazione di interventi di bonifica, sia al fatto che la Ponente Sviluppo S.p.A. sarà tenuta ad osservare tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di aggiudicazione degli appalti per lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture;

5 premesso che l'osservazione (sub lettera C - punto 5 - richiamata in premessa) in cui si eccepisce che *"l'Accordo di Programma include impropriamente 35 ettari di territorio demaniale confinante con l'aeroporto, dismessi nel 1984 dall'IRI con contributi Unione Europea e, conseguentemente, decaduti dal regime di concessione demaniale (l'Accordo configura un'illecita trattativa diretta col Gruppo RIVA, per un'area che dovrebbe essere concessa tramite gara pubblica e sulla quale è stato ufficialmente manifestato interesse da parte di gruppi imprenditoriali nazionali e internazionali)"* non è pertinente in quanto relativa ai contenuti del documento (bozza di Accordo di Programma) non facente parte degli atti da pubblicare ai sensi dell'articolo 58 - comma 7, lettera b) - della legge urbanistica regionale 4 settembre 1997 n. 36, in quanto la revoca delle concessioni demaniali è una facoltà e non un obbligo ed in quanto la dismissione cui si riferisce l'osservante riguarda 6 ettari e non 35 che sono poca cosa rispetto alla più ampia superficie dismessa da IIVA S.p.A. - Gruppo RIVA, per cui l'osservazione risulta infondata;

6 premesso che l'osservazione (sub lettera C - punto 6 - richiamato in premessa) non è pertinente in quanto relativa ai contenuti del documento (bozza di Accordo di Programma) non facente parte degli atti da pubblicare ai sensi dell'articolo 58 - comma 7, lettera b) - della legge urbanistica regionale 4 settembre 1997 n. 36, il quale eccepisce che *"l'Accordo di Programma concede per 50 anni a Riva 107 ettari di territorio demaniale, senza un progetto in base al quale calcolare gli ettari effettivamente necessari agli impianti e senza una clausola di revoca nel caso non vengano rispettati impegni occupazionali"*, si fa comunque presente che:



Il Dirigente Responsabile
Dott. Arch. Laura Petacchi

L. Petacchi

1 il testo dell'Accordo di Programma specifica quegli elementi del piano industriale già contenuti nel *Documento per l'Accordo di Programma* sottoscritto il 5 novembre 1998 relativi al consolidamento ed al potenziamento delle attività siderurgiche;

2 le clausole di revoca della concessione nel caso in cui non vengano rispettati gli impegni occupazionali concordati potranno essere contenute nell'atto concessorio da emanarsi da parte dell'*Autorità Portuale di Genova*;

7 premesso che l'osservazione (sub lettera C - punto 7 - richiamata in premessa) non è pertinente in quanto relativa ai contenuti del documento (bozza di Accordo di Programma) non facente parte degli atti da pubblicare ai sensi dell'articolo 58 - comma 7, lettera b) - della legge urbanistica regionale 4 settembre 1997 n. 36, il quale eccepisce che l'Accordo "*concede a Riva di elevare l'inquinamento sull'area di Cornigliano attraverso la trasformazione dei limiti massimi orari, stabiliti dalle delibere regionali, in valori medi annuali, numericamente uguali ai precedenti limiti massimi (per il benzene è addirittura permesso un valore medio annuo doppio dei limiti massimi orari, comunicati dal Ministero dell'Industria l'11 settembre 1998)*", si eccepisce che l'Accordo di Programma in argomento nel prevedere, al contrario, riduzioni percentualmente elevate dei flussi di massa degli inquinanti, definisce la dismissione delle attività a ciclo integrale (cokeria, agglomerato, altoforno, acciaieria alimentata a ghisa), stabilendo per i diversi inquinanti flussi di massa su base oraria, ferma restando la necessità e l'obbligo della Provincia di Genova di autorizzare le emissioni dei nuovi impianti con le prescrizioni dei limiti da rispettare, che comunque dovranno globalmente rientrare nei valori fissati dall'Accordo in parola: è evidente che gli impianti che proseguiranno l'attività dovranno rispettare i limiti emissivi già fissati su base oraria e giornaliera dalla Provincia stessa e non potranno contemplare un peggioramento ai sensi del D.P.R. 203/1988;

8 premesso che l'osservazione (sub lettera C - punto 8 - richiamata in premessa) non è pertinente in quanto relativa ai contenuti del documento (bozza di Accordo di Programma) non facente parte degli atti da pubblicare ai sensi dell'articolo 58 - comma 7, lettera b) - della legge urbanistica regionale 4 settembre 1997 n. 36, il quale eccepisce che "*a fronte di quanto prescrive all'articolo 4 - comma 10 - della legge 9 dicembre 1998 n. 426 riguardo alla tutela dei livelli occupazionali e al reimpiego della manodopera occupata al 14 luglio 1998 verranno mantenuti in organico solo i dipendenti a libro matricola dell'ILVA S.p.A.-Genova alla data di sottoscrizione dell'Accordo; per quanto riguarda i dipendenti da mantenere nella siderurgia a freddo potenziata, non esiste alcun impegno dell'imprenditore e non si comprende se i 350 dipendenti,*



Il Dirigente Responsabile
Dott. Arch. Laura Petacchi

L. Petacchi

per i quali è previsto dall'accordo il prepensionamento, verranno rimpiazzati da nuovi assunti", si precisa che l'Accordo di Programma, avuto riguardo alla finalità perseguita dalla legge n. 426/1998, identificabile nella volontà di tutelare i livelli occupazionali ed il reimpiego della manodopera occupazionale alla data del 14 luglio 1998, si darà carico di prevedere un piano per la tutela dell'occupazione contenente la definizione degli impegni, delle azioni e delle misure a carico degli organismi istituzionali, delle Amministrazioni Pubbliche e della società *ILVA S.p.A. - gruppo RIVA*, necessarie a tutelare i livelli occupazionali;

9 premesso che l'osservazione (sub lettera C - punto 9 - richiamata in premessa) non è pertinente in quanto relativa ai contenuti del documento (bozza di Accordo di Programma) non facente parte degli atti da pubblicare ai sensi dell'articolo 58 - comma 7, lettera b) - della legge urbanistica regionale 4 settembre 1997 n. 36, il quale eccepisce che a fronte della concessione a Riva "di permanere sulle aree a mare di Cornigliano per i prossimi 50 anni, senza impegni occupazionali, senza un piano industriale e senza impegni di rispetto dell'ambiente urbano, il Comune di Genova, qualora voglia realizzare la strada a mare di Cornigliano, dovrà comprare dal Gruppo RIVA" il terreno necessario, è evidente l'infondatezza dei tre rilievi sulla base di quanto in precedenza evidenziato;

per quanto attiene alle modalità per l'acquisizione delle aree necessarie per la realizzazione della nuova viabilità di attraversamento dell'ambito delle acciaierie, si fa presente che la quasi totalità delle stesse insiste su aree del demanio marittimo per cui non comporterà alcun acquisto a titolo oneroso, mentre, per le porzioni residuali di proprietà della società *ILVA S.p.A. - gruppo RIVA* l'Accordo di Programma in argomento prevede l'impegno da parte di *ILVA S.p.A. - Gruppo RIVA*, a cederle al Comune di Genova o ad Ente o ad altro soggetto da esso designato;

10 premesso che l'osservazione (sub lettera C - punto 10 - richiamata in premessa) in cui si eccepisce che tra gli atti pubblicati "non è depositato il documento relativo all'adeguamento degli strumenti in materia di inquinamento acustico", documento che "è parte essenziale per la revoca del piano per il miglioramento progressivo della qualità dell'aria della zona di Cornigliano" non è pertinente in quanto relativa ai contenuti del documento (bozza di Accordo di Programma) non facente parte degli atti da pubblicare ai sensi dell'articolo 58 - comma 7, lettera b) - della legge urbanistica regionale 4 settembre 1997 n. 36, si eccepisce comunque la sua infondatezza tenuto conto che la disposizione ora citata prevede la pubblicazione soltanto degli atti di variante di natura urbanistica, e che gli strumenti in materia di inquinamento acustico sono in corso di formazione da parte della Civica Amministrazione;

Il Dirigente Responsabile
Dott. Arch. Laura Petacchi



l'osservazione è inoltre infondata in relazione al prospettato legame tra detti strumenti in materia di inquinamento acustico e la revoca del piano per il miglioramento progressivo della qualità dell'aria, in quanto trattasi di atti allo stato del tutto indipendenti; peraltro i parametri inerenti l'inquinamento acustico sono fissati nell'accordo e sono rispettosi della normativa in vigore;

Rilevato ancora:

- che in data 2 febbraio 1999 è stato trasmesso a tutti i Consigli di Circoscrizione, trattandosi di intervento di interesse urbano, la documentazione urbanistica relativa alla variante al P.T.C.I.P., nonché il testo del Documento per l'Accordo di Programma siglato il 5 novembre 1998 dalle parti interessate;

- che hanno formulato in merito parere favorevole i Consigli di Circoscrizione Bassa Valbisagno, Valpolcevera, Medio Ponente e Ponente, con atti rispettivamente in data 29 marzo 1999, 25 marzo 1999, 1 marzo 1999 e 25 febbraio 1999;

- che in data 25 marzo 1999 il Consiglio di Circoscrizione Centro Ovest ha formulato in merito parere favorevole vincolato ad alcune condizioni che peraltro rientrano nelle fasi attuative dell'accordo (smaltimento della loppa, distripark, quest'ultimo ammesso come destinazione urbanistica), mentre altre condizioni quali l'istituzione della zona franca non possono essere in questa fase oggetto di pattuizione in quanto rientranti nelle competenze di altri soggetti istituzionali non coinvolti nell'accordo, quale la clausola di revoca di concessione delle aree nel caso di inadempimento da parte dell'ILVA S.p.A. - Gruppo Riva, clausola che potrà essere inserita negli atti contrattuali tra l'Autorità Portuale e ILVA S.p.A. - Gruppo Riva stessi; quale il blocco automatico degli effetti delle varianti urbanistiche, blocco che non è gradualmente configurabile, mentre il testo dell'Accordo di Programma prevede la costituzione di un Collegio di Vigilanza con i poteri di verifica e di controllo dei comportamenti delle parti contraenti nei limiti di cui all'art. 27, 6° comma della Legge n.142/1990; quale la richiesta di fidejussione bancaria a garanzia degli impegni assunti dalla ILVA S.p.A. - Gruppo Riva, garanzia che sarà richiesta nel caso di convenzionamento urbanistico attuativo a disciplina degli interventi in oggi previsti; quale la richiesta di proroga dell'Istituto dei Lavori Socialmente Utili per i lavoratori dell'ILVA S.p.A. - Gruppo Riva; si precisa che l'Accordo di Programma espressamente prevede la realizzazione di un "progetto sperimentale" promosso e finanziato dalla Provincia e dal Comune di Genova, per tutto il periodo previsto nel piano

Il Dirigente Responsabile
Dott. Arch. Laura Petacchi



di riassetto industriale, mediante apposita convenzione con la Regione ed il Ministero del Lavoro che conviene sin d'ora sulla praticabilità della stipula di tale convenzione;

- che il Consiglio di Circoscrizione Valbisagno in data 11 marzo 1999 ha in merito espresso parere contrario, in quanto l'Accordo di Programma non prevede il superamento oltrechè delle acciaierie a caldo anche di quelle a freddo, ritenendo che l'area attualmente occupata dalle Acciaierie sia indispensabile per lo sviluppo dei traffici portuali e dell'economia cittadina;

- che il Consiglio di Circoscrizione Medio-Levante in data 9 marzo 1999 ha formulato parere contrario ritenendo la riqualificazione urbanistico-ambientale e la conseguente riconversione produttiva dell'area successivamente condizionata dal Gruppo Riva, mentre gli spazi recuperati potrebbero essere utilizzati più proficuamente;

- che a tali pareri contrari si controdeduce precisando che l'Accordo di Programma non è condizionato da interessi specifici dell'operatore privato, ma tiene doverosamente conto, mediandoli, di tutti gli interessi coinvolti, in primo luogo la salvaguardia di adeguati livelli occupazionali in Genova, con scelte compatibili con le esigenze ambientali, funzionali alle attività portuali e soprattutto con la complessiva politica industriale a livello nazionale di cui è garante il competente Ministero;

- che il Consiglio di Circoscrizione Centro Est con atto in data 9 marzo 1999 ha rinviato il parere al fine di acquisire le considerazioni definitive e/o gli aggiornamenti a livello ministeriale sulla questione, richiedendo l'invio del testo definitivo dell'Accordo di Programma;

- che in merito si precisa che la richiesta di parere è stata formalmente trasmessa relativamente ai contenuti della variante urbanistica;

- che nel termine di quarantacinque giorni fissato dal vigente regolamento sulla Partecipazione ed il Decentramento, non ha formulato parere il Consiglio di Circoscrizione Levante;

- che in data 4 maggio 1999 è stato trasmesso a tutti i Consigli di Circoscrizione il testo dell'Accordo di Programma al fine di acquisirne il parere;

Il Dirigente Responsabile
Dott. Arch. Laura Petacchi



- che hanno formulato in merito parere favorevole i Consigli di Circoscrizione Valpolcevera e Centro Ovest con atti rispettivamente in data 20 maggio 1999 e 18 maggio 1999;

- che in data 21 maggio 1999 il Consiglio di Circoscrizione Medio Ponente ha formulato parere favorevole con considerazioni delle quali alcune si riferiscono a temi puntualmente disciplinati da normative specifiche vigenti; altre risultano già riscontrate negli atti di cui all'accordo di programma, alcune saranno valutate e approfondite anche in contraddittorio con la stessa Circoscrizione nelle successive fasi progettuali e approvative, altre infine non risultano pertinenti in quanto non trovano riscontro negli atti di cui all'accordo di programma;

- che in data 25 maggio 1999 il Consiglio di Circoscrizione Ponente ha espresso parere favorevole con richiesta di alcuni chiarimenti, alcuni dei quali si riferiscono a temi disciplinati da normative specifiche vigenti, alcuni sono già riscontrati negli atti di cui all'accordo di programma, altri infine saranno approfonditi nelle successive fasi attuative dell'accordo, con il coinvolgimento della Circoscrizione interessata;

- che in data 25 maggio 1999 il Consiglio di Circoscrizione Medio Levante ha espresso parere contrario facendo riferimento ad elementi generici di poca chiarezza ed ambiguità; a tale parere si controdeduce rilevando che, come desumibile dalla lettura del testo dell'accordo di programma, si rinvia ad un piano industriale per il consolidamento delle lavorazioni siderurgiche non a ciclo integrale;

- che in data 7 giugno 1999 il Consiglio di Circoscrizione Val Bisagno ha formulato parere contrario rilevando che l'accordo di programma non contiene clausole di garanzia e recessione in caso di cambio di destinazione dell'area e ritenendo eccessiva la concessione demaniale di 50 anni; a tale parere si controdeduce precisando che la decadenza e la revoca sono regolate dalle leggi vigenti in materia di demanio proprio in relazione al non rispetto delle condizioni previste in sede di concessione, mentre la durata è stata stabilita, come prassi in ragione degli investimenti programmati;

- che nel termine fissato di 15 giorni non hanno formulato parere i Consigli di Circoscrizione Levante, Bassa Valbisagno e Centro-Est; quest'ultimo avendo rinviato il parere sulla variante urbanistica e richiedendo espressamente il testo dell'accordo di programma;

Rilevato infine:

Il Dirigente Responsabile
Dott. Arch. Laura Petacchi



- che l'Accordo di Programma oltre ai contenuti urbanistici già richiamati sostanzialmente prevede :
- una nuova distribuzione delle aree attualmente utilizzate da ILVA S.p.A. - Gruppo Riva;
- un piano di riassetto delle attività siderurgiche del polo di Genova-Cornigliano;
- il piano per la soluzione dei problemi occupazionali, volti alla tutela dell'impiego dei lavoratori ;
- il piano di bonifica, risanamento e valorizzazione delle aree dismesse dall'ILVA S.p.A. - Gruppo Riva;

Visto il parere favorevole formulato in merito alla variante urbanistica dalla Commissione Edilizia Integrata; nella seduta del 17 marzo 1999;

Ritenuto:

- di esprimere parere favorevole in merito alla variante del Piano Territoriale di Coordinamento degli Insediamenti Produttivi, come descritta in premessa in quanto nell'ambito della procedura di accordo di programma, consente:

- a) il riassetto, la razionalizzazione, il consolidamento e l'ampliamento delle lavorazioni siderurgiche non a ciclo integrale sulle aree residue del polo siderurgico di Genova- Cornigliano nel rispetto dei nuovi standard di compatibilità ambientale;
- b) la realizzazione di nuove infrastrutture e di servizi per la cittadinanza nel quadro delle cessioni finalizzate al miglioramento della qualità della vita urbana nella zona del ponente genovese;
- c) il potenziamento e lo sviluppo delle attività portuali ed aereoportuali anche in vista della creazione di nuovi posti di lavoro attraverso lo sviluppo di attività compatibili con gli standard ambientali;

Ritenuto di approvare l'adesione del Sindaco all'accordo di programma, ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142, per la riconversione dell'industria di base e pesante ad elevato impatto ambientale del polo siderurgico di Genova- Cornigliano , verso attività compatibili con il contesto urbano circostante e con la scarsità' di spazi disponibili, con il superamento delle lavorazioni siderurgiche a ciclo integrale;

Visto il testo dell'Accordo di Programma, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Il Dirigente Responsabile
Dott. Arch. Laura Petacchi



Preso atto che la presente deliberazione non comporta alcuna assunzione di spesa o introito a carico del bilancio comunale, nè alcun riscontro contabile, onde non viene richiesto parere di regolarità contabile ex art. 53, I comma, legge 142/8.6.1990, nè attestazione di copertura finanziaria ex art. 55, V comma, legge 142/8.6.1990;

Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento espresso dal Responsabile del Settore competente;

Visto il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;

La Giunta
PROPONE
al Consiglio Comunale

1) di esprimere, per i motivi esposti in premessa, parere favorevole in merito alla variante al Piano Territoriale di Coordinamento degli Insediamenti Produttivi, variante meglio descritta nelle premesse del presente provvedimento;

2) di approvare l'adesione del Sindaco all'accordo di programma, ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142, per la riconversione dell'industria di base e pesante ad elevato impatto ambientale del polo siderurgico di Genova-Cornigliano, verso attività compatibili con il contesto urbano circostante e con la scarsità di spazi disponibili, con il superamento delle lavorazioni siderurgiche a ciclo integrale;

3) di dare mandato al Sindaco per la sottoscrizione dell'accordo di programma oggetto del presente provvedimento;

4) di rinviare a successivo provvedimento la definizione delle modalità di acquisizione delle aree di proprietà della I.L.V.A S.p.A. - Gruppo Riva e la loro esatta individuazione anche in relazione alla presenza temporanea di funzioni pienamente compatibili con il tessuto urbano, quali parcheggi ed uffici;

5) di rinviare a successivo provvedimento l'impegno di spesa in relazione all'attuazione del " progetto sperimentale" che dovrà essere promosso e finanziato dalla Provincia di Genova e dal Comune di

Il Dirigente Responsabile
Dott. Arch. Laura Petacchi

L. Petacchi



Genova mediante apposita convenzione con la Regione ed il Ministero del Lavoro;

6) dare mandato per gli adempimenti consequenziali alle Direzioni Gestione del Territorio, Ambiente e Qualità Urbana Patrimonio e Unità di Progetto Piano della Città;

7) di rinviare a successivo provvedimento, nelle more dell'approvazione del regolamento di cui al comma 1 bis dell'art. 18 della legge n. 109/94 e successive modificazioni, l'impegno dell'importo necessario alla costituzione del fondo interno di cui al comma 1 del sopracitato art. 18, da ripartirsi tra il personale degli uffici tecnici comunali e dei collaboratori che hanno partecipato alla predisposizione e attuazione del presente provvedimento;

Al momento della votazione sono presenti, oltre al Sindaco Giuseppe Pericu, i consiglieri: Adorno, Anfosso, Benvenuti, Bollesan, Bruschi, Bruzzone, Casissa, Cannonero, Cosma, Dallorto, Delogu, Ferraris, Ferretto, Guerello, Lecce, Longhi, Mazzolino, Morabito, Morgano, Monteleone, Olivari, Pittaluga, Spinelli, Tiezzi, Nesci, Alcozer, Barchi, Bernabò Brea, Camisetti, Chiappori, Costa, Della Bianca, Eva, Evangelisti, Ferrando, Franco, Malerba, Marengo, Raffellini, Rocca, Saccone, Boffardi, Bruno, in numero di 44.

La votazione, fatta mediante l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti, e con l'assistenza dei consiglieri Boffardi, Lecce e Tiezzi, dà il seguente risultato:

Presenti in aula:	n. 44 consiglieri
Votanti:	n. 43 "
Voti favorevoli:	n. 26
Voti contrari:	n. 17 (NOI PER SANSÀ PER GE; LNIP; FI; AN; GENOVA NUOVA).
Astenuti:	==
Pres. non votanti:	n. 1 (Bruno)

Visto l'esito della votazione, il Presidente dichiara approvata dal Consiglio la proposta della Giunta, come sopra integrata.

Il Presidente
Aleandro Longhi

Il Segretario Generale
Francesco Piterà


In pubblicazione all'albo pretorio del Comune per 15 giorni dal - 6 LUG. 1999 ai sensi dell'art. 47 comma 1 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Allegato allo schema di provvedimento
Cod. 15.3 N. 27/99 del 15 GIU. 1999

ACCORDO di PROGRAMMA

che si stipula per gli obiettivi di cui all'articolo 4, commi 8, 9 e 10, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi del combinato disposto degli articoli 84, comma 1, e 58 della legge Regione Liguria 4 settembre 1997, n. 36, tra:

1. il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato;
2. il Ministero dell'Ambiente;
3. il Ministero dei Trasporti e della Navigazione;
4. il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
5. la Regione Liguria;
6. la Provincia di Genova;
7. il Comune di Genova;
8. l'Autorità Portuale di Genova;
9. la Società Aeroporto di Genova S.p.A.;
10. la Società ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA);
11. l'Associazione Industriali della Provincia di Genova;



IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Dott. Arch. Laura Petacchi)

12. le seguenti Organizzazioni Sindacali dei lavoratori: CGIL, CISL, UIL, provinciali e regionali, FIOM-CGIL, FIM-CISL, UILM-UIL, provinciali e regionali, FAILM-CISAL provinciale;

(poi detti anche, in breve, "parti stipulanti")

con l'intervento tecnico delle Amministrazioni ed Enti di cui *infra*.

PREMESSO CHE

1. la Regione Liguria, la Provincia di Genova, il Comune di Genova, con i pertinenti strumenti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale, hanno concordemente fissato e perseguito l'obiettivo della riconversione dell'industria di base e pesante ad elevato impatto ambientale del polo siderurgico di Genova – Cornigliano verso attività compatibili con il contesto urbano circostante e con la scarsità di spazi disponibili, con il superamento delle lavorazioni siderurgiche a ciclo integrale;
2. l'area industriale e portuale di Genova, con l'articolo 23 del D.L. 7 luglio 1995, n. 271, è stata dichiarata "area critica ad elevata concentrazione di attività industriale", ai sensi e per


gli effetti di cui all'articolo 7 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, come modificato dall'articolo 6 della Legge 28 agosto 1989, n. 305;

3. l'Autorità portuale ha manifestato l'esigenza di pervenire ad una nuova distribuzione delle aree del complesso delle ex Acciaierie di Cornigliano, in modo da recuperare spazi da riservare ad attività produttive connesse allo sviluppo del porto;
4. la Società Aeroporto di Genova S.p.A. ha manifestato l'esigenza di attuare un progetto di miglioramento delle strutture aeroportuali;
5. sull'intero sito di Cornigliano ad eccezione della parte occupata dalla SIO opera attualmente la sola ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA), controllata dalla "Riva Acciaio S.p.A.";
6. in data 17 giugno 1998, il Comune di Genova, l'Autorità Portuale, la Società Aeroporto di Genova S.p.A. ed il Gruppo Riva hanno individuato concordemente le aree suscettibili di essere dismesse dall'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA), e riconse-

gnate all'Autorità Portuale ed alla Società Aeroporto S.p.A., perché siano destinate ad attività portuali ed allo sviluppo di attività aeroportuali, giusta il verbale d'intesa, corredato di n. 2 planimetrie, che si allega al presente atto sotto il numero

7. a seguito delle azioni ed iniziative promosse dalle Amministrazioni pubbliche succitate, nonché dalla Provincia di Genova, per il perseguimento dei suddetti obiettivi, sono intercorsi tra le Amministrazioni stesse e l'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA) con l'intervento del Ministero dell'Industria, nonché dei Ministeri dell'Ambiente, dei Trasporti e della Navigazione e del Lavoro, contatti e verifiche che hanno consentito di definire i seguenti obiettivi fondamentali, condivisi dalle parti stipulanti:

a) superamento, entro un termine certo, delle lavorazioni siderurgiche a ciclo integrale (cokeria, agglomerato, altoforno, acciaieria alimentata a ghisa), con conseguente dismissione di una parte delle aree occupate dall'attuale



- polo siderurgico;
- b) permanenza, riassetto, consolidamento e sviluppo, nelle aree residue, delle lavorazioni siderurgiche non a ciclo integrale, compatibilmente con parametri e limiti di tolleranza ambientale da ridefinire attraverso l'adeguamento degli strumenti vigenti, in attuazione di un piano industriale di riassetto, razionalizzazione ed ampliamento delle lavorazioni stesse, che assicuri il mantenimento dei livelli occupazionali;
- c) tutela dei livelli occupazionali e reddituali, a regime ed anche nella fase transitoria compresa fra la chiusura del ciclo integrale ed il riassetto delle lavorazioni siderurgiche non a ciclo integrale, attraverso l'attivazione di tutti gli idonei istituti e strumenti normativi, ivi compresi il ricorso ad apposito progetto, alla formazione professionale ed alla cessione temporanea di contratto per i lavoratori da impiegare nelle attività di bonifica e risanamento delle aree del sito industriale di Genova - Cornigliano destinate

ad essere rilasciate o cedute dall'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA);

d) attuazione di un programma di bonifica, razionalizzazione e valorizzazione delle aree rilasciate dall'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA), al fine di potenziare le attività di interesse portuale o, comunque, utili allo sviluppo del porto e realizzazione di nuove infrastrutture urbane, di aree verdi e di servizi per la cittadinanza;

8. in data 5 novembre 1998, è stato conseguentemente siglato dal Ministero dell'Industria, dal Ministero dei Trasporti, dal Ministero del Lavoro, dalla Regione Liguria, dalla Provincia di Genova, dal Comune di Genova, dall'Autorità Portuale di Genova, dall'Autorità Portuale di Taranto, dall'Associazione Industriali della Provincia di Genova, dalla Società ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA) e dalle Organizzazioni Sindacali un "Documento per l'accordo di programma" (di seguito denominato "*Documento per l'accordo*"), al fine di individuare e di prefigurare i temi ed i contenuti degli impegni di pertinenza




delle parti stipulanti per il conseguimento degli obiettivi di cui al punto 7;

9. il *Documento per l'accordo* ha tenuto conto dell'esistenza di un D.D.L. ad iniziativa del Ministero dell'Ambiente per la copertura finanziaria degli interventi di bonifica e risanamento e di successiva razionalizzazione e valorizzazione delle aree del complesso industriale della ex Acciaierie di Cornigliano destinate ad essere dismesse dall'ILVA e, quindi, a rientrare nella disponibilità dell'Autorità portuale o di altri Enti pubblici, per essere destinate ad uso diverso da quello delle attività industriali che si vanno a dismettere. Il citato D.D.L. è stato poi trasformato nella legge 9 dicembre 1998, n. 426, in tema di "Nuovi interventi in campo ambientale", pubblicata sulla G.U. 14/12/1998, n. 291;

10. l'articolo 4, commi 8, 9 e 10 e seguenti, della citata legge n. 426/1998, prevede, in particolare:

a) "per l'attuazione del piano di risanamento ambientale dell'area industriale e portuale di Genova, di cui all'intesa



tra Ministero dell'Ambiente e Regione Liguria del 31 luglio 1996, nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 1 comma 1, è riservato l'importo di lire 6 miliardi annui per dieci anni, a decorrere dall'anno 1998, anche per la realizzazione di aree a verde e servizi per la cittadinanza”;

- b) “per favorire lo sviluppo di attività produttive compatibili con la normativa di tutela ambientale e diverse dal ciclo produttivo siderurgico della laminazione a caldo, l'Autorità portuale di Genova è incaricata di realizzare programmi di razionalizzazione e valorizzazione delle aree che rientrano nella sua disponibilità a seguito della cessazione del rapporto di concessione derivante dalla chiusura delle lavorazioni siderurgiche a caldo”, con autorizzazione di una spesa di lire 13 miliardi annue per quindici anni a decorrere dal 1998;
- c) “al fine di sviluppare gli interventi necessari di cui ai commi 8 e 9 è stipulato un Accordo di Programma tra il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato,

il Ministero dell'Ambiente, il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, la Regione Liguria, la Provincia ed il Comune di Genova, l'Autorità Portuale di Genova e l'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA)", specificando che detto Accordo "deve prevedere il piano di bonifica e risanamento dell'area dismessa a seguito della chiusura delle lavorazioni siderurgiche a caldo nonché, entro tempi certi e definiti, il piano industriale per il consolidamento delle lavorazioni a freddo", nonché "la tutela dei livelli occupazionali ed il reimpiego della manodopera occupata al 14 luglio 1998";

d) nell'intento di una corretta applicazione della legge n. 426/1998 l'Accordo di programma punta a definire gli elementi industriali necessari al raggiungimento degli obiettivi indicati dalla legge stessa, in un quadro di riferimento competitivo nazionale ed internazionale, che caratterizza il settore siderurgico in maniera sempre più precisa.

In tale prospettiva, l'espressione "consolidamento del freddo" non può intendersi soltanto come una mera operazione di sviluppo impiantistico delle attività di questo tipo già esercitate nel sito di Cornigliano ma come tutta una serie di attività produttive che possano consentire un inserimento del sito stesso in un contesto industriale nazionale ed internazionale, sempre più competitivo, con una legittima garanzia di poter occupare una posizione stabile.

Ne deriva quindi che gli obiettivi che appaiono scaturire dalle espressioni utilizzate dal legislatore dovranno essere quelli di consentire con ampio programma il superamento delle fasi di lavorazione incompatibili con il rispetto della legislazione ambientale, quale quella del ciclo integrale da alto forno attualmente esistente nel sito di Cornigliano;

11. la stipulazione di un Accordo di Programma ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 27 della L. 142/1990 e successive



modificazioni ed integrazioni e di cui al combinato-disposto degli articoli 84, comma 1, e 58 della legge regionale n. 36/1997, costituisce corretta e rituale attuazione delle disposizioni contenute nel comma 10 dell'articolo 4 della succitata legge n. 426/1998;

12. ai fini di cui sopra la Regione Liguria, in conformità all'ordine del giorno approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 17 novembre 1998, ha convocato, giusta deliberazione Giunta Regionale 25/1/1999, n. 51, per il giorno 25 gennaio 1999, in sede referente, una *conferenza di servizi* tra le Amministrazioni pubbliche e gli altri Enti e soggetti interessati, formulando, nel contempo, il proprio preventivo assenso sulle varianti al P.T.C. di cui *infra*, e ciò al fine di pervenire alla stipulazione dell'Accordo di programma di cui sopra;

PREMESSO ALTRESI' CHE

13. la redistribuzione delle aree oggetto degli interventi di bonifica e risanamento implica:
- A. l'unificazione e formalizzazione, da parte dell'Autorità

- Portuale, dei rapporti concessivi riguardanti le aree demaniali marittime di pertinenza della ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA) in un unico atto, intestato alla ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA), avente ad oggetto le aree già individuate con il succitato verbale d'intesa 17/6/1998, della durata di 50 anni, decorrenti dalla scadenza del termine per la chiusura del ciclo integrale di cui *infra*, con un canone di Lire 1.400/mq, determinato in misura fissa fino alla scadenza della concessione, salvo l'adeguamento I.S.T.A.T., con il conseguente rilascio da parte della ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA), entro il termine come *infra* fissato, delle aree parimenti individuate nel suddetto verbale, per consentirne, previa bonifica e risanamento, il reimpiego da parte dell'Autorità portuale per le finalità di cui all'Accordo di Programma, oltreché da parte della Società Aeroporto S.p.A. per le esigenze del traffico aeroportuale;
- B. la restituzione al demanio marittimo delle aree aeroportuali interessate dall'Accordo, per la loro successiva ri-

comprensione nella concessione di cui al precedente punto A);

C. la messa a disposizione, con idoneo titolo, da parte dell'Autorità portuale e, previa cessione in proprietà, da parte dell'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA), per quanto di competenza, dopo la scadenza del termine di cui *infra* per la chiusura del ciclo integrale, delle aree in parte demaniali ed in parte private, occorrenti al Comune di Genova per la realizzazione di una strada di scorrimento lungo il confine nord dello stabilimento, della superficie di circa mq. 30.000, come individuata e descritta nello schema funzionale contenuto nella variante al P.T.C. degli Insediamenti Produttivi dell'Area Centrale Ligure di cui *infra*;

la messa a disposizione e, ove necessario, la cessione da parte dell'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA) al Comune di Genova, o ad altro ente o soggetto da questo designato per l'acquisto, delle aree di proprietà della stessa ILVA S.p.A., come individuate dalle parti, da destinare al com-

pletamento degli interventi di bonifica e di risanamento ed alla successiva realizzazione di aree verdi ed altri servizi urbani;

14. il Ministero dei Trasporti e della Navigazione e le Autorità portuali di Taranto e di Venezia hanno convenuto sull'opportunità di riordinare le rispettive concessioni demaniali marittime in essere con l'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA) secondo i criteri già indicati nel Documento per l'accordo, apponendo la firma per presa d'atto al presente Accordo e riservandosi di sottoporre ai rispettivi Comitati portuali l'assentimento ad ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA) delle concessioni conformi al Documento per l'accordo, il cui testo verrà definito entro la data di firma dell'accordo. L'Autorità portuale di Taranto si impegna al riordino delle concessioni delle banchine e delle aree attualmente assentite per le attività produttive, che saranno uniformate in un atto di concessione definitivo, il cui testo verrà definito tra le parti entro la firma dell'Accordo di programma




in dipendenza dell'apertura di un confronto istituzionale finalizzato alla stipula di un "Contratto di programma" per le nuove localizzazioni industriali del porto di Taranto e di un confronto sul piano industriale del sito di Taranto fra il Gruppo Riva e le Organizzazioni sindacali nazionali e locali di Taranto.

15. le varianti agli strumenti territoriali ed urbanistici secondo la procedura prevista dall'articolo 58, comma 7, della citata L.R. n. 36/1997, da apportare per consentire la realizzazione degli interventi previsti nel "Documento per l'Accordo", riguardano:
- a) il Piano Territoriale di Coordinamento degli Insediamenti Produttivi dell'Area Centrale Ligure (poi detto "P.T.C."), approvato con deliberazione del Consiglio regionale 31 luglio 1992, n. 95, nelle sue indicazioni cartografiche e normative relative alle Aree nn. 8, 10, 12 e 12 bis del Distretto n. 4, indicazioni aventi valore ed effetto di previsioni di strumento urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge regionale 22 agosto 1984, n. 39, con

conseguente modifica del Piano Regolatore Generale *in itinere* di cui al punto successivo;

b) il Piano Regolatore Generale *in itinere* del Comune di Genova, adottato in variante integrale con deliberazione consiliare del 16 luglio 1997, n. 74, nelle sue previsioni cartografiche e normative relative alle *aree di trasformazione* ricomprese nel *distretto produttivo e portuale* di Cornigliano, denominato "TR 6/10", aventi contenuto e valore di mera proposta di variante al vigente P.T.C. e, come tali, non operanti in via di salvaguardia ai sensi dell'articolo unico della legge n. 1902/1952 e successive modificazioni;


16. il piano industriale di consolidamento delle lavorazioni siderurgiche non a ciclo integrale riguarda l'individuazione degli interventi ed investimenti finalizzati sia al consolidamento della struttura industriale e logistica esistente, sia al potenziamento ed ampliamento della gamma delle lavorazioni attuali, sia all'ulteriore ampliamento produttivo del polo side-



rurgico genovese, nel rispetto dei parametri ambientali *infra* indicati, in modo da assicurare, a conclusione del processo di riorganizzazione, della durata non superiore a 36 mesi decorrenti dalla scadenza del termine per la chiusura delle lavorazioni siderurgiche a ciclo integrale, il reimpiego nelle lavorazioni suddette del personale occupato, salvo il ricorso, nei termini e modi *infra* precisati, agli strumenti di accompagnamento alla pensione;

17. il piano per la tutela dell'occupazione concerne la definizione degli impegni, delle azioni e delle misure, a carico degli organismi istituzionali, delle Amministrazioni pubbliche e dell'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA), necessari a tutelare i livelli occupazionali e reddituali dei lavoratori, nel periodo di riassetto delle lavorazioni siderurgiche non a ciclo integrale;

18. gli adeguamenti degli strumenti di tutela ambientale di competenza della Regione Liguria necessari alla realizzazione degli interventi previsti dal *Documento per l'Accordo* implicano la revoca del Piano *per il miglioramento progressivo della*



qualità dell'aria nella zona di Cornigliano, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 2/8/1991, n. 84, e la determinazione ex novo di limiti di flussi di massa quale stralcio operativo del nuovo Piano regionale in materia;

19. con riguardo al piano per la bonifica ed il risanamento delle aree rientrate nella disponibilità pubblica e di realizzazione di aree a verde pubblico e di altri servizi per la cittadinanza, l'Accordo di Programma prevede termini e modi sia per il rilascio delle aree suddette da parte dell'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA), con la preventiva messa in sicurezza degli impianti e delle attrezzature industriali, sia per il finanziamento degli interventi e per l'individuazione del soggetto che dovrà redigere ed attuare il piano di bonifica e risanamento medesimo; detto piano costituirà attuazione del *Piano di Risanamento ambientale dell'area industriale e portuale di Genova di cui all'intesa fra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Liguria in data 31/7/1996;*

20. con riguardo ai programmi di razionalizzazione e valorizza-

zione delle aree che rientreranno nella disponibilità dell'Autorità portuale, l'Accordo di Programma prende atto delle competenze previste al riguardo dall'articolo 4, comma 9, della legge n. 426/98;

21. le Amministrazioni e gli Enti che stipulano l'Accordo di Programma hanno espresso il proprio assenso alla sua conclusione nei modi come in appresso indicati:

- A. i Ministeri.....
- B. la Regione Liguria, con deliberazione della Giunta regionale n. in data, sulla base del parere reso dal Comitato Tecnico Urbanistico, da ultimo, nelle sedute del, previo assenso del Consiglio regionale sulle sopra menzionate varianti al P.T.C., espresso con deliberazione n. in data
- C. il Comune di Genova, con deliberazione del Consiglio Comunale n. in data.....;
- D. la Provincia di Genova con deliberazione



- E. l'Autorità portuale di Genova con deliberazione del Comitato portuale in data
- F. la Società Aeroporto di Genova S.p.A. con delibera del Consiglio di Amministrazione in data ...;
- G. la Società ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA) con delibera del Consiglio di Amministrazione in data ...;
- H. l'Associazione Industriali della Provincia di Genova
- I. Le Organizzazioni Sindacali

22. le altre Amministrazioni ed Enti, non stipulanti, intervenuti alla Conferenza hanno espresso.....

TUTTO CIÒ PREMESSO

LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1


Validità delle premesse.

1. Le suesposte premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma (poi detto, in breve, "Accordo"), quali elementi atti ad interpretare le pattuizioni e ad individuare la volontà delle parti stipulanti.

Articolo 2

Scopi generali dell'Accordo.

1. Con la conclusione e l'esecuzione dell'Accordo, le parti stipulanti intendono perseguire i seguenti scopi fondamentali:
 - a) la definitiva chiusura delle lavorazioni del ciclo integrale del polo di Genova-Cornigliano alla scadenza dei 9 (nove) mesi a far data dall'ultimo degli adempimenti relativi alla nuova disciplina urbanistica ed ambientale ed ai nuovi regimi concessivi delle aree di cui all'Accordo;
 - b) la razionalizzazione e la valorizzazione delle aree che, in conseguenza di tale superamento, rientreranno nella disponibilità dell'Autorità portuale e di altri Enti, o che saranno acquisite dagli stessi, previa loro bonifica e risanamento ai



sensi di legge;

- c) il riassetto, la razionalizzazione, il consolidamento e l'ampliamento delle lavorazioni siderurgiche non a ciclo integrale sulle aree residue del polo siderurgico di Genova - Cornigliano nel rispetto dei nuovi standard di compatibilità ambientale;
- d) la tutela, nella fase transitoria ed a regime, dei livelli occupazionali e reddituali dei lavoratori;
- e) la realizzazione di nuove infrastrutture e servizi per la cittadinanza, nel quadro delle azioni finalizzate al miglioramento della qualità della vita urbana nella zona del ponente genovese;
- f) il potenziamento e lo sviluppo delle attività portuali ed aeroportuali, anche in vista della creazione di nuovi posti di lavoro attraverso lo sviluppo di attività compatibili con gli standard ambientali.

Articolo 3

Oggetto dell'Accordo.

1. Ai fini del perseguimento degli scopi di cui al precedente

articolo, l'Accordo ha per oggetto e persegue:

- a) una nuova distribuzione delle aree demaniali marittime del polo siderurgico di Genova - Cornigliano, con il riassetto, la riorganizzazione e l'integrazione degli attuali rapporti concessivi;
- b) l'approvazione delle varianti al P.T.C., con valore ed effetto sostitutivo dello strumento urbanistico generale, di cui al successivo articolo 9, in funzione dell'adeguamento della pianificazione ai suddetti obiettivi;
- c) gli adeguamenti degli strumenti di tutela ambientale, di cui ai successivi articoli 10 e 11;
- d) la previsione, con l'indicazione di termini certi e definiti, del piano industriale per il consolidamento delle lavorazioni siderurgiche non a ciclo integrale di cui al successivo articolo 12;
- e) la previsione del piano per la tutela e salvaguardia dei livelli occupazionali e reddituali dei lavoratori di cui ai successivi articoli 13 e 14;
- f) la previsione del piano di bonifica e risanamento delle aree

demaniali marittime, costituenti parte del suddetto complesso industriale, destinate a rientrare nella disponibilità dell'Autorità portuale di Genova, e delle ulteriori aree, attualmente di proprietà privata, da destinare a verde e ad altri servizi per la cittadinanza, di cui al successivo articolo 15;

- g) la razionalizzazione e la valorizzazione da parte dell'Autorità portuale delle aree suddette, per favorire lo sviluppo di attività produttive compatibili con la normativa di tutela ambientale, di cui al successivo articolo 16.

2. Le disposizioni dell'Accordo che si riferiscono alle "aree" comprendono anche le strutture, i manufatti, le attrezzature, gli impianti e gli accessori eventualmente su di esse insistenti.

CAPO II

Nuova distribuzione delle aree

Articolo 4

Aree demaniali marittime.

1. L'Autorità portuale e l'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA) si impegnano a stipulare nelle forme di legge, contemporaneamente

alla sottoscrizione dell'Accordo, un atto di concessione demaniale, in conformità al testo definito dalle parti nonché approvato dal Comitato portuale con la deliberazione citata in premesse.

2. Si dà atto che il suddetto schema di atto concessivo è caratterizzato dai seguenti contenuti essenziali:

- a) la superficie che sarà confermata in concessione alla ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA) è quella individuata nella planimetria in scala 1:2.000 allegata sotto il numero 1) al verbale di accordo 17/6/1998, citato al punto 6) delle premesse, salvo quanto previsto dal successivo articolo 6;
- b) la concessione avrà la durata di 50 anni, a decorrere dal termine previsto dall'articolo 12, comma 2, per la cessazione delle lavorazioni siderurgiche a ciclo integrale;
- c) la superficie suddetta sarà assentita in concessione verso il canone annuo di Lire 1.400 al metro quadrato, determinato in misura fissa fino alla scadenza della concessione, salvo l'adeguamento I.S.T.A.T.;
- d) L'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA) conserverà, in autonomia fun-

zionale, la disponibilità degli accosti e delle banchine, ma dovrà consentirne, compatibilmente con le proprie esigenze logistiche, l'utilizzo da parte di terzi per lo svolgimento con propri mezzi ed organizzazione di operazioni di imbarco e sbarco.

3. Il suddetto atto concessivo integrerà, in un quadro organico ed unitario, tutti i titoli ed i rapporti concessivi aventi ad oggetto le aree del polo siderurgico di Genova - Cornigliano.

4. L'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA), alla scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 2, per la cessazione delle lavorazioni siderurgiche a ciclo integrale, provvederà, nei modi di cui al successivo articolo 18, al rilascio ed alla riconsegna all'Autorità portuale degli spazi demaniali marittimi, coperti e scoperti, eccedenti quelli indicati al precedente comma 2, punto a), spazi meglio individuati e quantificati nel succitato verbale 17/6/1998 e nella planimetria ad esso allegata sotto il numero 1).

5. I modi e termini per il rilascio e la riconsegna degli spazi suddetti sono quelli definiti e disciplinati nel successivo articolo

18.

6. Per il periodo precedente all'efficacia dell'atto di concessione di cui ai precedenti commi 1 e 2, restano confermati a titolo definitivo i canoni nella misura attualmente corrisposta.


7. Le parti si impegnano a stipulare l'atto di concessione di cui al comma 1, in conformità al suddetto testo, in forma pubblica amministrativa.

8. I procedimenti contenziosi in corso fra le parti ed aventi per oggetto la determinazione dei canoni e la prestazione delle garanzie nel quadro di pregressi rapporti concessivi saranno abbandonati nei modi di rito ed a spese integralmente compensate.

Articolo 5

Aree aeroportuali.

1. Preso atto del nulla osta formulato dall'E.N.A.C. con nota 6 aprile 1999, anche con riferimento alle prescrizioni di sicurezza della navigazione aerea, contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, sarà avviata la procedura di trasferimento delle




aree aeroportuali interessate dall'Accordo al demanio marittimo per il successivo assentimento in concessione delle stesse da parte dell'Autorità portuale nell'ambito dell'atto unico di concessione di cui all'articolo precedente, il cui testo è stato definito dalle parti ed approvato dal Comitato portuale

2. L'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA) provvederà al rilascio ed alla riconsegna alla Società Aeroporto di Genova S.p.A. della superficie di circa 40.000 mq individuata nella planimetria di cui al numero 1 del ridetto verbale d'intesa 17/6/1998.

Articolo 6

Aree per la nuova strada di scorrimento.

1. Si dà atto che le varianti al P.T.C. di cui al successivo articolo 9 prevedono, fra l'altro, la realizzazione, su di una superficie di circa 30.000 mq, consistente in un compendio di aree, demaniali marittime ed eventualmente di proprietà privata, situate in corrispondenza della parte nord dello stabilimento industriale, di una viabilità di scorrimento destinata a separare la mobilità ordinaria dal traffico pesante, in conformità allo schema funzionale



annesso agli elaborati di variante.

2. L'Autorità portuale e l'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA) si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, a prestare tutti gli assentimenti necessari ed a compiere tutti gli atti occorrenti per consentire la realizzazione della suddetta opera con la messa a disposizione delle aree come sopra ed *infra* individuate.

3. Conseguentemente, l'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA) rilascerà tali aree, prestando ogni necessaria rinuncia ai titoli concessori acquisiti, anche in futuro, rinunciando a qualsiasi pretesa ad indennizzi o compensi di sorta, salva la conseguente proporzionale riduzione del canone.

4. Inoltre, l'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA) si impegna a cedere al Comune di Genova o ad Ente o ad altro soggetto da esso designato, le aree di sua privata proprietà eventualmente interessate dalla realizzazione della suddetta opera pubblica. Ai fini dell'individuazione delle suddette aree, le parti fanno riferimento alla planimetria di cui all'allegato

5. All'esatta individuazione delle aree di cui ai precedenti

commi e dei modi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva si procederà sulla base di una proposta, che sarà elaborata dal Comune previa intesa con la Regione Liguria, l'Autorità Portuale e l'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA), la quale conterrà fra l'altro la delimitazione delle aree da cedere e di quelle da occupare in via provvisoria, tenendo in particolare conto i seguenti punti:

- a) mantenimento della continuità funzionale del collegamento ferroviario di raccordo alla stazione di Genova Sestri Ponente;
- b) mantenimento della funzionalità dell'asta di manovra lungo la sponda destra del torrente Polcevera, fino al limite della ferrovia Genova-Ventimiglia;
- c) necessità del mantenimento della continuità dei binari in fregio alla nuova strada, compatibilmente con il profilo urbanistico-territoriale, ambientale e della sicurezza stradale.

6. Saranno a carico del Comune gli eventuali lavori e ripristini necessari ad assicurare l'operatività del cantiere (quali lo spo-

stamento ed il prolungamento di binari e tubazioni di cui ai punti a) e b) del precedente comma 5).

7. A propria volta, l'Autorità portuale metterà a disposizione del Comune di Genova, nelle forme meglio viste da concordare fra le parti, gli spazi demaniali marittimi necessari alla realizzazione della suddetta infrastruttura.

8. L'esatta superficie da trasferire al Comune di Genova per la realizzazione di detta strada sarà individuata e definita, sulla base del progetto definitivo, in sede di redazione dei pertinenti frazionamenti catastali.

9. Il tracciato della strada non dovrà per altro ridurre la superficie prevista dal verbale d'intesa 17/6/1998 per attività portuali ed aeroportuali. Qualora l'Autorità portuale dovesse cedere al Comune di Genova parte delle aree destinate ad attività portuali all'interno della zona B1 della planimetria allegata sotto il numero 1 al succitato verbale 17/6/1998, l'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA) rilascerà a favore della stessa Autorità una pari superficie, retrocedendo parallelamente al confine *vasche minerali*, e ciò

senza pretendere indennizzi o compensi di sorta, salva la conseguente proporzionale riduzione del canone.

Articolo 7

Aree destinate alla realizzazione di aree verdi e servizi per la cittadinanza.

1. L'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA) si impegna a cedere al Comune di Genova, ovvero ad altro Ente o soggetto da questo designato, le ulteriori aree di sua proprietà individuate nell'alléghata planimetria, per la realizzazione di servizi per la cittadinanza, a condizioni da definire con separata intesa.

Articolo 8

1. In considerazione del previsto rilascio al Comune di aree demaniali e della prevista cessione di aree di proprietà, interessate dal nuovo asse urbano, di cui al comma 1 del precedente articolo 6 e della prevista cessione di aree di proprietà occorrenti per la realizzazione di aree verdi e servizi, di cui al precedente articolo 7, si stabilisce che, previa intesa con l'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA) sulle modalità operative, il Comune garantirà,

attraverso la costituzione di servitù o il trasferimento dei collegamenti relativi, la continuità funzionale dei fluidi di servizio allo stabilimento, sia nella fase transitoria di operatività del cantiere, sia a regime delle opere.

Per gli eventuali costi relativi a tali operazioni le parti fanno riferimento agli allegati indicati al precedente comma 6 dell'articolo 6 e al precedente comma 1 dell'articolo 7.

CAPO III

Strumenti di pianificazione territoriale

ed urbanistica

e strumenti di tutela ambientale

Articolo 9

Varianti agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.

1. Con la conclusione dell'Accordo, la Regione Liguria e, per quanto di competenza, il Comune di Genova, dichiarano di approvare ed assentire, in modo rituale, definitivo ed efficace, le varianti al P.T.C. come individuate, definite e descritte in appresso nonché negli elaborati cartografici, descrittivi e normativi

infra citati. Le suddette Amministrazioni, inoltre, dichiarano e danno atto che l'approvazione delle sopra menzionate varianti comporta la conseguente automatica modifica del Piano Regolatore Generale *in itinere* del Comune di Genova, adottata con deliberazione 16 luglio 1997, n. 174, del Consiglio Comunale. Si precisa e dà atto che l'ambito territoriale in cui è compreso il polo siderurgico di Genova - Cornigliano è disciplinato direttamente dal P.T.C., con valore sostitutivo del P.R.G., e che pertanto la variante allo stesso P.T.C. sostituisce, ad ogni effetto, la "proposta di variante" al suddetto piano territoriale contenuta nel P.R.G. *in itinere*, fatti salvi gli eventuali adeguamenti da apportare agli elaborati del medesimo P.R.G. *in itinere* per assicurare la coerenza di tale strumento con i nuovi contenuti del P.T.C., come variato per effetto dell'Accordo, al fine di prevenire eventuali dubbi interpretativi.

2. Le sopra menzionate varianti al vigente P.T.C. e la correlativa modifica alla proposta di variante al P.T.C. contenuta nel Piano Regolatore Generale *in itinere*, nella loro versione ultima

conseguente all'assenso espresso dal Consiglio Comunale con la deliberazione n., in data, all'assenso espresso dal Consiglio regionale con la deliberazione n. in data, tutte ritualmente esecutive, approvate con l'Accordo, consistono in particolare in:


- A) una serie di modifiche della perimetrazione cartografica delle Aree di Intervento n. 8, 10, 12 e 12 bis, all'uopo descritte e riportate nei rispettivi elaborati cartografici indicati al successivo comma 3;
- B) una serie di modifiche parziali delle *"Indicazioni di Piano – livello di distretto"*, inserite nel paragrafo 2.1, *"Interventi su specifiche aree"* dello schema di riassetto del territorio (pagine 9 e 10, sub lettere a) ed e), 2° periodo), mediante sostituzione con il testo riportato nel rispettivo elaborato normativo,
- C) la modifica parziale delle *"Indicazioni di Piano – Livello di area d'intervento"* relative alla sopra menzionata Area n. 12, *"Polo Manifatturiero/Zona franca di Cornigliano"*, da rideno-

minare *"Polo Siderurgico non a ciclo integrale di Cornigliano/Attività Portuali"*, mediante loro integrale sostituzione con il testo riportato nel rispettivo elaborato normativo indicato al successivo comma 3;

D) la modifica delle *"Indicazioni di Piano-livello di area di intervento"* relative all'area n. 12 bis *"Centro Direzionale Villa Bombrini"*, da ridenominare *"Servizi Circostanti la Nuova Stazione Ferroviaria di Cornigliano"*, mediante:

- a) eliminazione nell'ambito delle *funzioni caratterizzanti e nelle norme transitorie* della funzione *"AE2 direzionalità/terziario avanzato"*;
- b) stralcio delle indicazioni relative ai settori nn. 2 e 3 contenute nella *"disciplina urbanistico-edilizia"*;
- c) sostituzione delle *"modalità di attuazione"* con il testo di seguito riportato: *"Schema di Assetto Urbanistico obbligatorio esteso all'intera area"*.

3. Le varianti ai sopra menzionati strumenti territoriali ed urbanistici constano dei seguenti elaborati cartografici, descrittivi e



normativi, costituenti parte integrante e sostanziale dell'Accordo:

.....

4. Si dà atto che gli elaborati cartografici, descrittivi e normativi contenenti le sopramenzionate varianti territoriali ed urbanistiche sono stati pubblicati, ai sensi dell'articolo 58, comma 7, lettera b), della L.R. n. 36/1997 e, quindi, depositati a libera visione del pubblico, a cura del Comune di Genova, presso l'Ufficio del Civico Banditore, per quarantacinque giorni consecutivi, a decorrere dal 29 gennaio 1999, per l'eventuale presentazione di osservazioni da parte di chiunque abbia interesse, previo avviso affisso all'Albo Pretorio e pubblicato mediante manifesti.

Articolo 10

Adeguamenti degli strumenti di tutela ambientale. Qualità dell'aria.

1. Al fine di consentire il consolidamento e l'ampliamento delle lavorazioni siderurgiche non a ciclo integrale previsto dall'Accordo, sono adottate a titolo definitivo le seguenti determi-

nazioni in materia di qualità dell'aria.

2. Il Piano per il miglioramento progressivo della qualità dell'aria nella zona di Genova - Cornigliano, adottato con deliberazione 2/8/1991, n. 84, del Consiglio regionale, è revocato e sostituito dalle determinazioni di cui in appresso.

3. Tenuto conto delle disposizioni legislative in materia e dei relativi valori di riferimento per il controllo della qualità dell'aria nelle aree urbane, sono adottati i limiti in flusso di massa per alcuni degli inquinanti presenti di cui alla sottoriportata tabella, che costituiscono stralcio operativo della pianificazione regionale in materia di qualità dell'aria, fin d'ora cogente per la Provincia di Genova, cui compete il rilascio all'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA) delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera:

		(kg/h)			(g/h)
	Polveri	SO ₂ +NO _x	CO	IPA	Benzene
Situazione attuale	135	945	10473	200	7800
Situazione futura	47	473	524	10	546
RIDUZIONE %	65	50	95	95	93

Note:

- Le emissioni di inquinanti presi in considerazione nella situazione attuale sono relative ai valori massimi previsti, per i flussi convogliati, nelle deliberazioni regionali in vigore, integrati con le stime delle emissioni diffuse di IPA e benzene determinati dalle batterie di forni a coke.
- Le emissioni degli stessi inquinanti sono relative alla sommatoria di tutte le emissioni convogliate reali medie annue dell'intero impianto nella situazione futura. Tali emissioni sono relative agli impianti ed agli inquinanti per i quali sono stati già definiti allo stato attuale limiti emissivi ai sensi del D.P.R. n. 203 del 1988.
- Per quanto attiene alle emissioni di IPA, si fa riferimento a quelle disciplinate nella classe I, tabella A1, dell'allegato 1 al D.M. 12 luglio 1990.

4. Fatta salva l'evoluzione normativa in materia di qualità dell'aria, le autorizzazioni per i nuovi impianti saranno rilasciate conformemente alla vigente legislazione. Saranno applicate le migliori tecnologie disponibili per la realizzazione dei nuovi im-

pianti al fine di garantire la minimizzazione dell'impatto ai sensi della Direttiva 96/61/CE.

Articolo 11

Adeguamenti degli strumenti in materia di inquinamento acustico.

1. Considerato che il superamento delle lavorazioni a ciclo inte-

grale (cokeria, agglomerato, altoforno, acciaieria alimentata a ghisa) ^{e la reale situazione dei nuovi impianti previsti} /comporterà complessivamente una riduzione

dell'impatto acustico sull'area della delegazione di Cornigliano

con il raggiungimento di uno standard di protezione, che

dovrà essere mantenuto e possibilmente migliorato, e ritenuto

coerente applicare a tutto l'insediamento, anche nel nuovo

assetto impiantistico che si verrà a creare, la definizione di

"impianto a ciclo continuo esistente", ai sensi ed ai fini

dell'applicazione del D.M. 11 dicembre 1996, si conviene che

l'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA) dovrà:


- a) sottoporre i nuovi impianti a valutazione di impatto acustico attraverso l'utilizzo di appositi modelli previsionali e di dettaglio al fine di valutare l'incidenza delle emissioni sonore

sull'area di Comigliano. In particolare tale valutazione di impatto acustico dovrà contenere anche uno studio atto ad accertare la fattibilità tecnico - economica di interventi tendenti al conseguimento di un valore di emissione massima di 65 dB (A) Leq sulla verticale, al confine di tutto lo stabilimento ad una quota fino al 10% oltre l'altezza della sorgente e dell'ostacolo più alto che si frappone fra la sorgente ed il confine;

b) applicare le migliori tecnologie disponibili per la realizzazione dei nuovi impianti al fine di garantire la minimizzazione dell'impatto acustico ai sensi della Direttiva 96/61/CE.

2. Fatti salvi gli obiettivi che potranno essere raggiunti con l'impiego delle migliori tecnologie, dovrà comunque essere garantita un'emissione massima dallo stabilimento di 65 dB (A) Leq, misurata secondo i metodi ed i criteri previsti dalla normativa vigente.

3. Quanto precede rappresenterà il contributo dell'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA) all'eventuale necessità di risanamento acustico



dell'area di Cornigliano, anche in riferimento all'applicazione della normativa vigente e degli atti ad essa conseguenti.

4. E' fatta salva l'evoluzione della normativa in materia.

CAPO IV

Piano di riassetto e consolidamento delle attività siderurgiche

Articolo 12

Finalità e contenuti essenziali del piano.

1. Il piano di riassetto e consolidamento delle lavorazioni siderurgiche del polo di Genova - Cornigliano è caratterizzato dagli obiettivi e contenuti essenziali in appresso esposti.
2. L'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA) si impegna ad attuare la definitiva e completa chiusura delle lavorazioni siderurgiche a ciclo integrale, (cokeria, agglomerato, altoforno, acciaieria alimentata a ghisa) alla scadenza di 9 (nove) mesi a far data dall'ultimo degli adempimenti relativi alla nuova disciplina urbanistica ed ambientale ed ai nuovi regimi concessivi di cui all'Accordo.
3. L'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA) si impegna, altresì, ad attuare gli interventi e gli investimenti necessari alla razionalizzazio-

ne, riassetto, consolidamento e sviluppo delle lavorazioni siderurgiche non a ciclo integrale, in conformità al seguente piano, articolato in tre fasi:

a) la *prima fase* riguarda:

le iniziative d'investimento finalizzate essenzialmente al consolidamento della struttura industriale e logistica esistente, che, per un onere complessivo di Lire 102 miliardi, sono già state realizzate e, in parte, predisposte. I conseguenti investimenti sono diretti a potenziare ed automatizzare le strutture portuali con:

- * l'acquisto di nuova gru di scarico pontile;
- * il revamping attrezzature movimentazione portuale;
- * l'adeguamento opere edili ed attrezzature per movimentazione interna;

il programma di rafforzamento della sezione "prodotti rivestiti" avverrà attraverso:

- * l'installazione linea di stagnatura elettrolitica;
- * l'automazione linee imballo e finitura;

- * il revamping controlli di processo;
 - * la nuova linea automatica di alimentazione decapaggio e messa a magazzino prodotti finiti;
 - * la riscalta e imballo pacchi;
- b) la *seconda fase*, che si svilupperà dopo la conclusione dell'Accordo, comporterà la progettazione ed esecuzione di altri interventi, volti a potenziare ed ampliare la gamma delle lavorazioni attualmente svolte negli impianti a freddo di Cornigliano. Il relativo complesso degli investimenti, per il quale è ipotizzabile un onere di 150 miliardi di lire, sarà diretto al:
- * potenziamento delle linee di decapaggio e di laminazione a freddo;
 - * installazione di una linea di preverniciatura su supporto zincato;
- c) nella *terza fase*, caratterizzata da interventi successivi alla definitiva fermata del ciclo integrale, sarà avviata la progettazione per l'ulteriore ampliamento produttivo del polo siderurgico genovese, che, nel rispetto dei parametri ambientali

ed ecologici sopra riportati, nonché della normativa vigente qualora siano previsti nuovi impianti, porti ad uno stabile sviluppo dell'attività siderurgica, in un contesto industriale che, tenuto conto degli sviluppi degli scenari competitivi internazionali, assicuri al sito una permanente posizione di alta competitività a livello mondiale.

4. In conformità al disposto del comma 10 dell'articolo 4 della legge n. 426/98, l'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA) dovrà produrre al Collegio di Vigilanza di cui al successivo articolo 20, entro il termine di 60 giorni dalla stipula dell'Accordo, una relazione di dettaglio, corredata dagli opportuni elaborati descrittivi, contenente la specificazione e quantificazione degli investimenti compresi nelle prime due fasi, con l'indicazione dei termini per la loro esecuzione.

5. Gli interventi descritti nelle prime due fasi dovranno essere completati entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 2 per la definitiva fermata del ciclo integrale.

6. In ogni caso, il riassetto delle lavorazioni siderurgiche non



a ciclo integrale dovrà essere completato entro il termine massimo di trentasei mesi, decorrenti dalla scadenza del termine di cui al precedente comma 2, in modo tale da consentire, entro lo stesso termine, il conseguente riassorbimento della manodopera temporaneamente eccedente di cui al successivo articolo 13.

7. Ai fini dell'assolvimento dell'impegno all'attuazione del riassetto delle lavorazioni siderurgiche non a ciclo integrale ed alla ricollocazione dei lavoratori temporaneamente eccedenti nei termini suindicati, ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA) realizzerà gli investimenti relativi alla terza fase, il cui valore ammonterà a circa Lire 300 miliardi. Essi si muoveranno nella logica già esposta ai punti precedenti, vale a dire quella di assicurare nel sito di Cornigliano, attraverso il consolidamento e lo sviluppo delle lavorazioni siderurgiche, una presenza economica, industriale ed occupazionale che abbia, per il medio e lungo periodo, carattere di strutturale stabilità con riferimento allo scenario competitivo a livello mondiale. Gli investimenti si concretizzeranno

essenzialmente nella costruzione di impianti realizzati con tecnologie innovative e nel pieno rispetto dei vincoli ambientali stabiliti nell'Accordo, che consentano, al sito di Cornigliano, di raggiungere una competitività prospettica di primaria rilevanza in campo internazionale, nonché in ulteriori verticalizzazioni ed ampliamenti nell'ambito delle attività attualmente esistenti e che porteranno all'ampliamento tipologico della gamma dei prodotti ed all'aumento dei complessivi volumi delle produzioni.

8. Per quanto attiene agli interventi *di terza fase*, in considerazione delle caratteristiche di repentina mutazione proprie del mercato dei prodotti siderurgici, i programmi d'investimento ed i conseguenti aggiornamenti del piano industriale, entro 120 giorni dalla stipulazione dell'Accordo, saranno prodotti al Collegio di Vigilanza, per consentire alle Amministrazioni ed agli Enti stipulanti ogni opportuna verifica, approfondimento e confronto, con riguardo agli obiettivi di risanamento ambientale ed indirizzi sanciti dall'Accordo e, particolarmente, con riferimento



all'esigenza di mantenere la stabilità dei livelli occupazionali previsti dall'Accordo.

9. I programmi di investimento relativi alle suddette tre fasi e le conseguenti ricadute occupazionali dovranno formare oggetto di specifici accordi sindacali.

CAPO V

Piano per la soluzione dei problemi occupazionali

Articolo 13

Obblighi dell'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA).

1. Ai fini della tutela dei livelli occupazionali, l'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA) assume i seguenti impegni:

- a) il personale iscritto a libro matricola dell'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA) – Genova alla data di sottoscrizione dell'Accordo resterà in forza alla suddetta Società;
- b) conseguentemente, per tutto il personale di cui al precedente punto a) e per l'intera durata della realizzazione del piano di riassetto delle lavorazioni siderurgiche, l'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA) non attiverà alcuna procedura di licenziamento collet-

tivo, né disporrà trasferimenti e/o trasferte non concordati con le OO.SS., per motivi in ogni modo connessi con l'Accordo;

- c) a conclusione del piano di riassetto delle suddette lavorazioni, da attuarsi entro il termine di cui al comma 6 del precedente articolo 12, tutto il personale ancora a libro matricola sarà rioccupato nell'ambito del polo siderurgico dell'ILVA di Genova-Cornigliano, salva la facoltà di ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA) di procedere al reimpiego anche nel corso dell'attuazione del suddetto piano;
- d) l'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA) corrisponderà ai lavoratori che, eventualmente sospesi in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per un periodo massimo di 18 mesi saranno poi avviati al pensionamento di anzianità, anche con il ricorso alla "mobilità ordinaria", un'integrazione del reddito per tutto il periodo che concorre al raggiungimento della pensione di Lire 750.000 (settecentocinquantamila) lorde mensili; tale integrazione sarà erogata dall'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA) al




termine della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e dal momento della collocazione in mobilità.

2. Le parti stipulanti prendono atto che la chiusura delle lavorazioni siderurgiche a ciclo integrale e lo svolgimento del conseguente piano di riassetto e consolidamento delle lavorazioni non a ciclo integrale comporterà l'eccedenza temporanea massima di numero 1.100 (millecento) lavoratori per un periodo massimo di 36 mesi.

3. Con riguardo alla suddetta eccedenza temporanea massima di 1.100 (millecento) lavoratori, l'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA) usufruirà, dietro presentazione di rituale domanda agli organi competenti, del ricorso alla C.I.G.S. per un periodo di 2 (due) anni, con proroga per un terzo anno, in conformità al piano di riassetto di cui al precedente articolo 12, a decorrere dalla data di chiusura delle lavorazioni siderurgiche a ciclo integrale.

4. Il Ministero del Lavoro ravvisa la sussistenza dei necessari presupposti e requisiti di cui alla deliberazione C.I.P.E. 18 ottobre 1994, relativa ai piani di ristrutturazione, ai fini



dell'ottenimento della C.I.G.S., la cui domanda sarà presentata dall'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA), nei modi di cui all'Accordo.

5. L'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA) anticiperà il trattamento economico a carico dell'I.N.P.S..

Articolo 14

*in materia quanto
possibile adeguata al
tema retribuzione
partecipat*
Obblighi ed azioni delle pubbliche Amministrazioni.

1. Al fine di tutelare i livelli occupazionali e reddituali dei lavoratori coinvolti nel processo di riorganizzazione delle lavorazioni siderurgiche di Genova-Cornigliano saranno attuati gli interventi e le misure in appresso esposte.

2. 600 lavoratori saranno impegnati in un "progetto sperimentale" promosso e finanziato dalla Provincia e dal Comune di Genova, per tutto il periodo previsto nel piano di riassetto industriale e, comunque, per non più di 36 (trentasei) mesi. La Regione Liguria e gli enti locali firmatari dell'Accordo, previa consultazione con le OO.SS, assumeranno idonee iniziative volte alla stipula di una apposita convenzione con il Ministero del Lavoro. Il Ministero conviene sin d'ora sulla praticabilità della stipula di tale

convenzione, sulla base della normativa in vigore all'atto della sua sottoscrizione, e sulla utilizzazione di parte delle risorse regionali del fondo per l'occupazione, non impegnate in lavori socialmente utili, per attuare tali politiche sperimentali e innovative dell'impiego.

3. Si dà atto che l'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA) ha fornito alla Regione Liguria – Dipartimento Economia e Lavoro i dati riguardanti le qualifiche professionali ed i livelli d'inquadramento e retributivi dei singoli lavoratori di cui al comma 2, per consentire alle Amministrazioni pubbliche competenti la determinazione degli importi da stanziare e da impegnare per l'attivazione del progetto di cui al secondo comma, che dovrà avvenire con decorrenza dalla data di cui al precedente articolo 12, comma 2.


4. La Provincia di Genova ed il Comune di Genova elaboreranno, attraverso un Gruppo di Lavoro misto, il progetto di cui al comma 2, articolandolo in singole iniziative, in modo da poterne promuovere l'attuazione contestualmente al collocamento in C.I.G.S. dei lavoratori di cui al comma 2, provvedendo altresì ai correlativi stanziamenti di bilancio ed impegni

di spesa, anche al fine di garantire un livello retributivo ^{in misura} ~~il più~~ ^{possibile} adeguato all'ultima retribuzione percepita.

5. 150 lavoratori, anch'essi da considerarsi in eccedenza temporanea, saranno impiegati nei lavori di bonifica e di risanamento delle aree lasciate libere, in conformità all'Accordo, a seguito della chiusura delle lavorazioni siderurgiche a ciclo integrale, sulla base del comma 3 dell'articolo 8 della legge 19 luglio 1993, n. 236. Tale distacco avverrà presso il soggetto attuatore della bonifica e le imprese che assumeranno la gestione e l'esecuzione dei suddetti lavori, garantendo ai lavoratori distaccati i trattamenti stipendiali contrattuali in essere. Tale misura si applicherà per un periodo non superiore al termine di cui all'articolo 12 comma 6, con decorrenza dalla data di cui al comma 2 dello stesso articolo.

6. I lavoratori che non accetteranno di essere impiegati nel "progetto sperimentale" di cui al comma 2 o nelle attività di bonifica non avranno diritto ad alcuna integrazione del reddito oltre l'indennità di C.I.G.S..

7. I restanti 350 lavoratori, eventualmente sospesi in C.I.G.S. per un periodo massimo di 18 mesi, saranno avviati al pensio-



namento di anzianità, anche con il ricorso alla mobilità ordinaria, secondo la normativa vigente ed anche in conformità alle scadenze di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335 e in base al comma 7 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 . A detti lavoratori spetterà l'integrazione di reddito di cui al precedente articolo 13, comma 1, lettera d).

9. Si dà atto che l'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA) e le OO.SS. hanno concordato con l'intesa sindacale che si allega sotto il numero i criteri ed i modi di concreta attuazione delle pattuizioni dell'Accordo riguardanti le problematiche occupazionali.

10. Ai fini delle attività preliminari e connesse alla bonifica ed al risanamento delle aree dismesse, sarà costituito, previa intesa fra l'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA) e le OO.SS. ed il soggetto di cui al comma 1 del successivo articolo 15, un organico di lavoratori aventi qualifiche e professionalità adeguate ai compiti da svolgere, in attuazione di quanto previsto dal precedente comma

6.


CAPO VI

Bonifica, risanamento e valorizzazione delle aree dismesse

Articolo 15

Competenze.

1. La Società Ponente Sviluppo S.p.A., costituita ai sensi della L.R. 10 settembre 1996, n. 39, in tema di "Partecipazione della Regione alla società per azioni per le aree del ponente genovese", è individuata quale soggetto deputato all'attuazione del piano di bonifica e risanamento, di cui al successivo articolo 16 comma 1, delle aree rientrate nella disponibilità delle (o comunque acquisite dalle) pubbliche Amministrazioni indicate nell'Accordo.
2. L'Autorità portuale provvederà all'infrastrutturazione delle aree rientrate nella sua disponibilità ed alla loro destinazione a nuove attività produttive connesse allo sviluppo del porto e dei livelli occupazionali.
3. Tali attività dovranno essere compatibili con la normativa in materia ecologica ed ambientale e diverse dalle lavorazioni siderurgiche.



Articolo 16

Piano di bonifica e risanamento.

1. Sulla base dei contenuti del piano di prefattibilità elaborato, su incarico del Ministero dell'Ambiente, dalla Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - FILSE S.p.A., entro 6 mesi dalla data di stipulazione dell'Accordo, sarà predisposto il piano di bonifica e risanamento di cui al precedente articolo 15, nell'ambito delle procedure previste dalla citata Intesa stipulata in data 31/7/1996 dal Ministero dell'Ambiente e dalla Regione Liguria, previa integrazione dell'apposito Comitato previsto dall'articolo 5 con un rappresentante designato dalla Provincia e dal Comune di Genova, d'intesa con l'Autorità portuale.
2. Il piano di bonifica e le conseguenti attività esecutive dovranno conformarsi alla deliberazione della Giunta Regionale 3/10/1997, n. 3811, recante l'approvazione delle norme tecniche per interventi di bonifica in riferimento alla conversione di aree dismesse.
3. Ai fini del conferimento degli incarichi riguardanti l'esecu-




zione del suddetto piano, la Ponente Sviluppo S.p.A. osserverà le disposizioni legislative vigenti in materia di aggiudicazione degli appalti per lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture.

4. La Ponente Sviluppo S.p.A. provvederà agli adempimenti necessari per consentire, con decorrenza dalla data di cui al precedente articolo 12, comma 2, l'impiego nelle attività di bonifica dei n. 150 lavoratori di cui all'articolo 14, comma 6, mediante lo strumento di cui al punto 5 dell'art.14.

Articolo 17

Finanziamenti.

1. Gli interventi di bonifica e risanamento previsti dal presente Capo saranno finanziati con i fondi del Ministero dell'Ambiente, destinate alle aree ad elevata concentrazione industriale, nonché alle disponibilità stanziare ai sensi dell'articolo 4, comma 8, della legge n. 426/98, con le procedure di cui alla succitata intesa Ministero dell'Ambiente / Regione Liguria in data 31/7/1996, oltrechè attraverso l'acquisizione di altri contributi e finanziamenti.



2. Gli interventi di infrastrutturazione e valorizzazione delle aree di cui al precedente articolo 15, comma 2, saranno finanziati attingendo alle disponibilità stanziare ai sensi dell'articolo 4, comma 11, della succitata legge n. 426/1998, iscritte sullo stato di previsione del Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

Articolo 18

Consegna delle aree.

1. Le aree che l'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA) si è impegnata a consegnare alle pubbliche Amministrazioni in esecuzione dell'Accordo dovranno essere rilasciate previa "messa in sicurezza" degli impianti ancora insistenti su di esse.

2. Per "messa in sicurezza" degli impianti si intende il reparto inattivo in via definitiva e permanente e posto nelle condizioni necessarie per prevenire ed evitare rischi di incendi, esplosioni, scoppi o fuoriuscita di materiale nocivo. I parchi destinati a deposito di minerali e carbone saranno consegnati con i fondi costituenti residuo aventi uno spessore non superiore a 0,50 metri rispetto alla lastricatura dei parchi stessi.



3. Ai fini delle attività preliminari e di quelle connesse alla bonifica ed al risanamento delle aree dismesse, sarà definito, previa intesa tra l'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA) e le OO.SS. ed il soggetto di cui al comma 1 dell'articolo 15, un organico di lavoratori aventi qualifiche e professionalità adeguate ai compiti da svolgere, in attuazione di quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 14.

4. La Regione promuoverà la costituzione, da effettuarsi entro trenta giorni dalla data di stipulazione dell'Accordo, di una Commissione Tecnica formata da rappresentanti della Regione, della Provincia e del Comune di Genova, dell'Autorità portuale, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Genova, della Ponente Sviluppo S.p.A. e dell'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA), cui sarà demandato il compito:

a) di elaborare, entro 30 giorni dalla costituzione della Commissione stessa, un Protocollo per definire le condizioni ed i modi di consegna delle aree, degli impianti, delle attrezzature, anche di rete, e degli equipaggiamenti ancora presenti

sulle aree stesse, con riguardo a quanto previsto dal comma 2 del presente articolo;

b) di verificare, all'atto della consegna, la conformità dello stato delle aree, degli impianti, delle attrezzature e degli equipaggiamenti alle disposizioni dell'Accordo e del suddetto Protocollo.

1. In ogni caso, resta escluso l'asporto da parte dell'ILVA, prima della consegna, di parti degli impianti e/o degli equipaggiamenti, quando ciò possa pregiudicare gravemente o rendere più onerose le operazioni di bonifica. In caso di disaccordo, la decisione sarà demandata ad un Collegio di tre tecnici, dei quali uno nominato dalla parte pubblica, uno dall'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA) ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli altri due, o, in difetto di intesa, dal Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova.

6. L'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA) si impegna, per tutta la durata della bonifica, ad assicurare ai soggetti competenti la fornitura dei fluidi necessari in sua disponibilità, dietro corresponsione di

un corrispettivo da determinare in ragione dei puri costi pertinenti la fornitura stessa.

Articolo 19

Sistemazione idraulica.

1. Il Comune di Genova fa presente l'esigenza che, sul complesso delle aree demaniali marittime e private del polo siderurgico di Genova-Cornigliano, nell'attuale complessiva configurazione, siano eseguite opere di sistemazione idraulica, al fine di salvaguardare la zona urbana a monte.
2. Con riguardo alla suddetta esigenza entro tre mesi dalla firma dell'accordo sarà elaborato un progetto preliminare delle suddette opere, da finanziare con il fondo di progettazione previsto dal piano-stralcio di cui all'Intesa conclusa dal Ministero dell'Ambiente con la Regione Liguria in data 31 luglio 1996.
3. Le Amministrazioni pubbliche, per quanto di loro specifica competenza, ai fini dell'esecuzione delle opere di cui sopra attiveranno le procedure per l'accesso alle risorse previste dalla legge n. 267 del 1998.

CAPO VII

Funzioni di controllo e di coordinamento

Articolo 20

Collegio di Vigilanza

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 6 dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, è costituito un Collegio, composto dai seguenti membri:

- a) il Presidente della Regione Liguria od un suo delegato, che lo presiede;
- b) il Commissario di Governo per la Regione Liguria, in rappresentanza delle Amministrazioni dello Stato;
- c) il Presidente della Provincia di Genova o un suo delegato;
- d) il Sindaco del Comune di Genova o un suo delegato;
- e) il Presidente dell'Autorità portuale di Genova o un suo delegato.

1. Le Amministrazioni e gli Enti di cui al comma precedente dovranno comunicare al Presidente della Giunta regionale i

nominativi dei membri di propria designazione, entro trenta giorni dalla stipulazione dell'Accordo.

3. Il Collegio resterà in funzione fino al conseguimento di tutti gli obiettivi previsti dall'Accordo.

4. Il Collegio provvederà a costituire una Segreteria tecnico-operativa con funzioni di supporto amministrativo e tecnico. Le funzioni ed i compiti della Segreteria tecnico-operativa potranno essere attribuiti dal Collegio, nei modi e termini definiti con apposita convenzione, ad un ente che svolga istituzionalmente opera di consulenza ed assistenza tecnica a favore degli enti pubblici.

5. Nel caso previsto dal comma precedente, alla strutturazione della Segreteria ed alla designazione del Segretario, che avrà facoltà di assistere alle sedute del Collegio e che ne redigerà i verbali, provvederà direttamente l'ente incaricato, in conformità alla suddetta convenzione.

6. La nomina di nuovi membri, non di diritto, del Collegio avrà effetto dalla data in cui la relativa comunicazione sarà pervenuta

alla Segreteria tecnico-operativa.

Articolo 21

Competenze e poteri del Collegio di Vigilanza.

1. Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1 del precedente articolo 20, spettano al Collegio i più ampi poteri istruttori. Esso potrà richiedere alle parti stipulanti la presentazione di relazioni, comunicazioni, informative e documenti relativi alle attività ed iniziative oggetto dell'Accordo, disporre ispezioni, sopralluoghi e consulenze tecniche, nonché disporre o concedere audizioni di singole parti stipulanti o di terzi.
2. Nell'esercizio delle attività istruttorie, il Collegio dovrà adottare tutte le cautele necessarie per assicurare il rispetto del segreto d'ufficio, nonché per tutelare i diritti e gli interessi delle parti private alla riservatezza dei dati che le riguardano.
3. Il Collegio, ove riscontri comportamenti delle parti stipulanti non conformi alle pattuizioni dell'Accordo, o degli atti esecutivi dello stesso, o comunque lesivi dei principi di correttezza e buona fede cui dovrà conformarsi l'esecuzione dell'Accordo, nonché

tali da poter pregiudicare il perseguimento degli obiettivi previsti, potrà comunicare alle parti inadempienti motivate contestazioni, con l'indicazione di un termine, non inferiore a quindici giorni, per presentare eventuali controdeduzioni e giustificazioni.

4. Il Collegio deciderà sulle controdeduzioni e giustificazioni con deliberazione motivata, fissando, ove occorra il termine, entro cui la parte eventualmente ritenuta ancora inadempiente dovrà adottare i provvedimenti o tenere i comportamenti necessari al conseguimento degli obiettivi dell'Accordo. Resta salvo, per quanto riguarda le parti pubbliche stipulanti, il potere sostitutivo previsto dall'articolo 27 della Legge 142/1990.

5. Restano salve ed impregiudicate le funzioni amministrative e sanzionatorie previste dal vigente ordinamento per le attività interessate dall'Accordo.

Articolo 22

Funzionamento del Collegio di Vigilanza.

1. Il Collegio sarà convocato dal Presidente, di sua iniziativa, ogni volta che lo ritenga opportuno, od a richiesta anche di un

solo membro. In tal caso, la richiesta dovrà contenere l'indicazione precisa ed analitica degli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno della seduta.

2. La convocazione dovrà essere effettuata, con lettera raccomandata A.R., telefax o messaggio di posta elettronica, con un preavviso minimo di dieci giorni, salvo che particolari ragioni di urgenza non rendano necessario un preavviso minore, in ogni caso non inferiore a tre giorni.

3. Le sedute del Collegio saranno valide qualunque sia il numero dei membri intervenuti, purché siano presenti tutti i membri di diritto od i loro delegati.

4. Il Collegio delibererà sulle proposte, formulate dal Presidente o da qualsiasi altro membro, a maggioranza dei membri presenti, compresi nel computo i membri astenuti.

5. Il Collegio potrà demandare alla Segreteria tecnico-operativa il compimento di specifiche attività istruttorie.

6. Il Collegio, a richiesta di singoli membri, potrà ammettere alle proprie sedute persone estranee, che però dovranno allon-

tanarsi nella fase deliberativa della seduta.

Articolo 23

Comitato di coordinamento.

1. E' costituito, con funzioni di coordinamento generale di tutti i soggetti, pubblici e privati, interessati agli obiettivi ed alle azioni dell'Accordo, un Comitato, presieduto dal Presidente della Giunta regionale, o da un suo delegato, e composto dai seguenti membri:

- a) un Direttore Generale del Ministero dell'Industria (Direzione Generale Sviluppo Produttivo e Competitività) o un suo delegato;
- b) un Direttore Generale del Ministero del Lavoro o un suo delegato;
- c) un Direttore Generale del Ministero dei Trasporti e della Navigazione o un suo delegato;
- d) un Direttore Generale del Ministero dell'Ambiente o un suo delegato;
- e) il Presidente della Provincia di Genova o un suo delegato;

- f) il Sindaco del Comune di Genova o un suo delegato;
- g) il Presidente dell'Autorità portuale di Genova o un suo delegato;
- h) il Presidente dell'Associazione Industriali della Provincia di Genova o un suo delegato;
- i) un membro designato dall'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA);
- j) un membro designato dalla CGIL o un suo delegato;
- k) un membro designato dalla CISL o un suo delegato;
- l) un membro designato dalla UIL o un suo delegato;
- m) un membro designato dalla CISAL o un suo delegato.

1. Le Amministrazioni e gli Enti di cui al comma precedente dovranno comunicare al Presidente della Giunta regionale i nominativi dei membri di propria designazione, entro trenta giorni dalla stipulazione dell'Accordo. Nel caso di mancata designazione dei membri non di diritto, il Comitato si intenderà comunque regolarmente costituito con i membri di diritto e con quelli tempestivamente designati.

2. Il Comitato resterà in funzione fino al conseguimento di

tutti gli obiettivi previsti dall'Accordo.

3. Il Comitato provvederà alla nomina di un proprio Segretario.
4. Eventuali nuove designazioni, per i membri non di diritto del Collegio, avranno effetto dalla data in cui la relativa comunicazione sarà pervenuta alla segreteria del Collegio.

CAPO VIII


Disposizioni finali

Articolo 24

Interezza dell'Accordo.

1. Le parti stipulanti dichiarano e danno atto che le singole parti, clausole e pattuizioni contenute nell'Accordo costituiscono un complesso negoziale organico, unitario ed inscindibile, in cui gli impegni di ciascuna parte sono stati definiti e trovano la loro causa e giustificazione negli impegni assunti dalle altre parti.
2. Ogni eventuale modificazione od integrazione dell'Accordo dovrà essere adottata con apposito atto suppletivo, stipulato con l'intervento di tutte le parti stipulanti.

Articolo 25



Efficacia.

1. L'Accordo, avendo ad oggetto varianti agli strumenti di pianificazione territoriale vigenti, sarà sanzionato e reso esecutivo con decreto del Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 142/1990.
2. La stipulazione dell'Accordo sarà resa nota mediante l'inserimento di un apposito avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.


Articolo 26


Disciplina residuale.

1. Fermo restando quanto previsto dalle precedenti disposizioni, si applicano all'Accordo i principi del codice civile in materia di obbligazioni e di contratti, per quanto compatibili, giusta il disposto dell'articolo 11, comma 2, e dell'articolo 15, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Letto, approvato e sottoscritto

Regione Liguria

.....




Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

.....
[Handwritten signature]

Ministero dell'Ambiente

.....
[Handwritten signature]

Ministero dei Trasporti e della Navigazione

.....
[Handwritten signature]

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

.....
[Handwritten signature]

Provincia di Genova

.....
[Handwritten signature]

Comune di Genova

.....
[Handwritten signature]

Autorità Portuale di Genova

.....
[Handwritten signature]

Società Aeroporto di Genova S.p.A.

.....
[Handwritten signature]

Società ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA)


.....
[Handwritten signature]

Associazione Industriali della Provincia di Genova


.....
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


CGIL regionale

..... 


CISL regionale

..... 


UIL regionale

..... 


X CISAL regionale

..... 


CGIL provinciale

..... 


CISL provinciale

..... 


UIL provinciale


..... 

FIOM-CGIL regionale

..... 

FIM-CISL regionale

..... 



UILM-UIL regionale

[Handwritten signature]

FIOM-CGIL provinciale

[Handwritten signature]

FIM-CISL provinciale

[Handwritten signature] Luigi De ma

UILM-UIL provinciale

[Handwritten signature]

FAILM-CISAL provinciale

[Handwritten signature]


per presa d'atto

Autorità Portuale di Taranto

[Handwritten signature]

Autorità Portuale di Venezia

[Handwritten signature]



E' parte integrante della seguente proposta di deliberazione cod. 15.3 n. 92 del 15.6.99
ADESIONE DEL SINDACO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA, AI SENSI DELL'ART. 27 DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990 N. 142, PER LA RICONVERSIONE DELL'INDUSTRIA DI BASE E PESANTE AD ELEVATO IMPATTO AMBIENTALE DEL POLO SIDERURGICO DI GENOVA-CORNIGLIANO, VERSO ATTIVITA' COMPATIBILI CON IL CONTESTO URBANO CIRCOSTANTE E CON LA SCARSITA' DI SPAZI DISPONIBILI, CON IL SUPERAMENTO DELLE LAVORAZIONI SIDERURGICHE A CICLO INTEGRALE.

PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(art. 53/L.142)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

Genova, li 15.6.1999

Il Dirigente Responsabile
(Dott. Arch. Laura Petacchi)


PARERE DI LEGITTIMITA' DEL SEGRETARIO GENERALE

(Ordinanza sindacale n. 247 del 19.5.1997)
e n. 185 del 01.04.98

Visto, esprimo parere favorevole
sulla legittimità

Genova, 18 GIU. 1999
Il Segretario Generale





AEROPORTO DI GENOVA

S.P.A.



7 URBANISTICO
62 ALBO P. (Solotieri)

Vs. rif.:
Ns. rif.: 044/132




Al
COMUNE di GENOVA
Archivio Generale
Via Garibaldi 9
16124 Genova GE

Genova, 9 MAR. 1999

e, c.p.c.

Alla
REGIONE LIGURIA
Servizio Procedimenti Concertativi
Via d'Annunzio 113
16121 Genova GE



N° 22869. SERV. URBANISTICA

ALBO P.




IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Dott. Arch. Laura Potacchi)

Oggetto: **accordo di programma, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modificazioni come integrato dal combinato disposto degli articoli 84 - comma 1 - e 58 della legge urbanistica regionale 4 settembre 1997 n.36, e dell'art. 4 - comma 10 - della legge 9 dicembre 1998 n. 426 per la dismissione delle attività siderurgiche a ciclo integrale in atto nell'insediamento produttivo di Cornigliano e la successiva riqualificazione urbanistica ed ambientale nonché la relativa riconversione economico-produttiva.**

La Società Aeroporto di Genova p.A. è concessionaria del complesso demaniale sede dell'aeroporto "Cristoforo Colombo" di Genova-Sestri, realizzato in esecuzione della Legge Nazionale 16 Aprile 1954, n.156 e della gestione dei servizi e delle attività aeroportuali.

Il suddetto complesso demaniale, originariamente accorpato al demanio marittimo in giurisdizione C.A.P. di Genova, Ente cui era stata demandata dalla legge succitata la costruzione, manutenzione e gestione dell'impianto aeroportuale, è stato successivamente trasferito al demanio aeroportuale di competenza del Ministero dei Trasporti - Direzione Generale dell'Aviazione Civile.

La Società Aeroporto di Genova p.A., società per altro a maggioranza pubblica, quindi, è tuttora l'ente deputato, sotto la vigilanza degli organi,





centrali e periferici, del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, a provvedere alla manutenzione, all'adeguamento ed all'ampliamento dell'impianto aeroportuale e delle sue pertinenze, nonché alla gestione dell'impianto stesso e di tutti i servizi ed attività correlati e connessi.

L'espletamento di tali compiti comporta naturalmente anche lo svolgimento delle funzioni tecniche afferenti l'elaborazione degli atti tecnici finalizzati alla definizione della pianificazione e progettazione delle opere inerenti al funzionamento ed all'operatività dello scalo aereo.

Premesso quanto sopra, si esprimono le seguenti osservazioni in merito all'accordo di programma di cui in oggetto:

- con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione di concerto con il Ministro delle Finanze del 26 maggio 1997, è stato disposto il trasferimento dell'area del comprensorio aeroportuale da "DEMANIO MARITTIMO" a "DEMANIO AERONAUTICO" in concessione alla Società di gestione aeroportuale.
In considerazione di tale perimetrazione, si ritiene che l'area di intervento n.10 Aeroporto debba essere comprensiva di tutto il Demanio aeronautico. Si allega copia decreto e relativa cartografia (all. A).
- I 60.000 mq. di aree che saranno date in concessione ad ILVA S.p.A. potranno essere inserite nell'area di intervento n. 12 comunque evidenziando che le stesse fanno parte del "Demanio Aeronautico". Si allega copia lettera a D.G.A.C. (all. B).
- Gli interventi previsti per la realizzazione del porticciolo sono tutti al di fuori del Demanio Aeronautico
- Per quanto riguarda lo schema di viabilità, si allegano le osservazioni presentate alla variante al P.R.G. del Comune di Genova sull'argomento, precisando che le soluzioni previste non dovranno interrompere la continuità territoriale dell'aeroporto. (all. C).
- La scrivente Società, in osservanza ai propri doveri istituzionali ed in ottemperanza a quanto disposto dal D.L. 28 giugno 1995, art. 1 comma 6, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 comma 1, L. 3 Agosto 1995, n. 351, nonché dalla Circolare del 23 febbraio 1996, n. 1408, ha elaborato il Piano di Sviluppo infrastrutturale dell'aeroporto di Genova.






Tale piano di sviluppo è stato trasmesso al Ministero dei Trasporti in data 09/02/1998. Si allega relativa documentazione (all.D).

- Lo schema di assetto urbanistico dell'area aeroportuale, che ripropone quanto previsto dal Piano di Sviluppo infrastrutturale, è stato approvato dal Consiglio Comunale di Genova con delibera n. 93 del 13/07/98, che si allega in copia (all.E).

Confidando nel favorevole accoglimento delle osservazioni espresse, si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono distinti saluti.



IL PRESIDENTE
(Dr. A. Carena)



E' copia conforme all'originale
depositedo in atti, ricavato
n. 3..... fogli da me firmati.
Genova, li 15 GIU. 1999

Il Funzionario incaricato





Allegato allo schema di provvedimento
Cod. 15.3 N. 28/99 del 15 GIU. 1999

ALBO P.

1 copie x ALBO
2 " x URB

RACCOMANDATA A.R.

CF URBANISTICA
ALBO P. Petacco

Spett.le COMUNE di Genova
Archivio Generale
Via Garibaldi, 9
16100 GENOVA

Genova, 9 Marzo 1999

Oggetto: OSSERVAZIONI ALLA VARIANTE AL VIGENTE PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DELL' AREA CENTRALE LIGURE, PUBBLICATA IL 29.1.99

Perimetrazione cartografica

Con riferimento alla perimetrazione cartografica delle Aree di intervento, relativamente alle aree che sono attualmente in uso all' ILVA, in proprietà e in concessione, essa dovrà essere modificata, facendo riferimento alla planimetria ILVA 95015/E/2C, allegata all' accordo siglato in data 17.6.98.

Definizione dei settori

La variante ridefinisce l' area suddividendola in 6 settori.

Di questi:

- Il settore 4) ha come funzioni caratterizzanti, SM6 (nuova stazione ferroviaria di Cornigliano) e SM2 (tempo libero sport)
- I settori 5) e 6) hanno come funzione caratterizzante SM2 (tempo libero e sport)

I suddetti settori corrispondono attualmente ad aree di proprietà della ILVA S.P.A. e rientrano a tutti gli effetti nel complesso dello stabilimento ILVA di Cornigliano, che, proprio perchè svolge un' attività unitaria, deve essere considerato unitariamente e non può quindi avere diverse funzioni caratterizzanti.

Per tale motivo, quindi, si chiede che i settori in questione vengano ricompresi nel settore 1, con funzione caratterizzante AE4 (industria manifatturiera), così come fatto per la restante area dello stabilimento ILVA, apportando le conseguenti modifiche relative alla disciplina urbanistico edilizia.



ILVA SPA

ILVA SPA
SEDE LEGALE: VIA S. MARTINO, 15 16152 GENOVA CORNIGLIANO FAX 010 6079840
SEDE OPERATIVA: VIA S. MARTINO, 15 16152 GENOVA CORNIGLIANO FAX 010 6079840
SEDE LEGALE: VIA S. MARTINO, 15 16152 GENOVA CORNIGLIANO FAX 02 33400621
SEDE OPERATIVA: VIA S. MARTINO, 15 16152 GENOVA CORNIGLIANO FAX 02 33400621
SEDE LEGALE: VIA S. MARTINO, 15 16152 GENOVA CORNIGLIANO FAX 02 33400621
SEDE OPERATIVA: VIA S. MARTINO, 15 16152 GENOVA CORNIGLIANO FAX 02 33400621



IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Dott. Arch. Laura Petacco)



STABILIMENTO DI GENOVA CORNIGLIANO

Tutto quanto sopra, salvo diverse pattuizioni che, eventualmente, potranno intervenire tra l' ILVA e il Comune di Genova, con riferimento a porzioni di aree attualmente di proprietà della Società, che dovessero essere oggetto di accordo di vendita al Comune.

Schema di viabilità

Con riferimento allo schema in oggetto, allegato alla Variante, si richiede la modifica del tracciato evidenziato, secondo le indicazioni riportate nello schema allegato all' accordo del 17.6.98 summenzionato.

In particolare:

- il tracciato a ponente dello svincolo dell' Aeroporto deve essere modificato in modo da non interferire con l' area ILVA in località Calcinara, spostandolo a sud dell' area stessa;
- deve essere previsto il mantenimento della continuità funzionale del collegamento ferroviario di raccordo alla stazione di Genova Sestri Ponente;
- deve essere previsto il mantenimento della funzionalità dell' asta di manovra lungo la sponda destra del torrente Polcevera, fino al limite della ferrovia Genova-Ventimiglia;
- deve essere prevista la necessità di mantenimento della continuità dei binari in fregio alla nuova strada.

Disciplina urbanistico-edilizia

Settore 1)

Gli indici relativi a tale settore, rispetto alle indicazioni del PTC IP vigente, non sono stati modificati nella presente Variante.

In particolare, la superficie massima coperta riporta l' indice del 60%.

Tale indice, nel vecchio PTC IP, era stato stabilito prendendo in considerazione tutta l' area dello stabilimento, compresa quella che, nelle previsioni dell' Accordo di Programma, dovrà essere ceduta all' Autorità Portuale, all' Aeroporto e al Comune e che è attualmente, in massima parte, area con un rapporto di edificazione molto basso.

Alla luce della nuova situazione che verrà a determinarsi a seguito dell' Accordo di Programma, le aree che resteranno in uso all' ILVA saranno notevolmente meno estese e con un maggiore rapporto di edificazione.

Inoltre, proprio in funzione degli impegni contenuti nell' Accordo di Programma, e relativi al piano di riassetto del sito, nell' area ILVA dovranno essere installati altri impianti, per consentire il potenziamento produttivo del sito stesso.



ILVA S.p.A. - VIA POLVERI ED AVIATORI BIANCHI, 8 - TEL. 010 6071 FAX 010 6072-44 / 6076-000 CAS. POST. 4656
SESTRI PONENTE - VIA MARCONI, 15 - 16152 GENOVA CORNIGLIANO FAX 010 6076444
S.P.A. - VIA POLVERI ED AVIATORI BIANCHI, 8 - TEL. 02 30711 FAX 02 33412421 - SELE. GENOVA VIA OLIVIERO CA. 4 - 10121 TORINO
S.P.A. - VIA POLVERI ED AVIATORI BIANCHI, 8 - TEL. 02 30711 FAX 02 33412421 - SELE. GENOVA VIA OLIVIERO CA. 4 - 10121 TORINO





STABILIMENTO DI GENOVA CORNIGLIANO

Per quanto sopra si chiede che l' indice relativo alla superficie massima coperta sia innalzato dal 60% all' 80%, e che, in relazione a tale variazione, siano conseguentemente variati i relativi indici di densità.

Settore 2)

In tale settore, l' indice di superficie massima coperta è del 5%.

Sull' area, adibita ad operazioni connesse con l' attività di movimentazione marittima della ILVA, in funzione della riorganizzazione produttiva e logistica della società, e al previsto potenziamento produttivo del sito, si può attualmente prevedere la necessità di installazione di un edificio adibito a magazzino per prodotti finiti.

Per tale motivo si chiede che l' indice di superficie massima coperta sia innalzato dal 5% al 10% e che, in relazione a tale variazione, siano conseguentemente variati i relativi indici di densità.


Norme transitorie - Punto 2)


Al punto 2) delle norme transitorie è stabilito il divieto di "interventi di nuova edificazione, ricostruzione e ampliamento nella zona compresa tra la linea ferroviaria Genova-Ventimiglia (nord) e l' allineamento tra il lato sud del progettato nuovo ponte alla foce del torrente Polcevera e il lato sud della rampa di accesso alla esistente aerostazione".

Per quanto sopra detto, in merito alle necessità conseguenti alla realizzazione del piano di riassetto del sito produttivo di Cornigliano, che prevede anche l' installazione di altri impianti per il potenziamento del sito stesso, si chiede di eliminare tale divieto, che costituirebbe un vincolo, oltrechè un elemento di incertezza, nel rispetto del piano di investimenti previsto nell' accordo di Programma.

E' copia conforme all'originale
depositato in atti, ricevuto su
n. 3 fogli da fogliati.
Genova, il **15 GIU. 1999**

Il Funzionario incaricato
Roberto Gests





COMUNE DI GENOVA
PROTEZIONE
12 MAR. 1999
No. 23734
Al Comune di Genova - Direzione Gestione del Territorio
Settore Pianificazione Urbanistica

62 Alberto Pret
07 Urbanistica
Pietro Vignone

Allegato allo schema di Comune
Cod. 15.3 N. 23734
SERIACOMUNE
12 MAR. 1999
GENOVA

Osservazioni agli atti della Conferenza Referente relativi all' "Accordo di Programma per la dismissione delle attività siderurgiche a ciclo integrale in atto nell'insediamento produttivo di Cornigliano e la successiva riqualificazione urbanistica e ambientale nonché la relativa riconversione economico-produttiva", di cui all'avviso del 26 gennaio 1999

I sottoscritti, dott. Gianfranco Gadolla e ing. Roberto Levaggi, nella loro qualità di Consiglieri Regionali, soggetti portatori di pubblico interesse, presentano le seguenti osservazioni agli atti della Conferenza referente, convocata dalla Regione Liguria ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modificazioni, come integrato dal combinato disposto degli articoli 84 - comma 1 - e 58 della legge urbanistica regionale 4 settembre 1997 n. 36, e dell'art. 4 - comma 10 - della legge 9 dicembre 1998 n. 426 per la conclusione dell'Accordo di Programma, di cui all'avviso del Comune di Genova del 26 gennaio 1999.

1. **Gli atti non rispettano quanto disposto dall'art.4, c. 10 della L. 9 dicembre 1998, n. 426** che prevede:
 - a) la chiusura delle lavorazioni siderurgiche a caldo e non il semplice superamento delle lavorazioni siderurgiche a ciclo integrale (cokeria, agglomerato, altoforno, acciaieria alimentata a ghisa), come contemplato dall'accordo di programma;
 - b) l'indicazione di tempi definiti per la presentazione del Piano Industriale delle lavorazioni a freddo, tempi non contemplati dall'Accordo di Programma;
 - c) la tutela dei livelli occupazionali e il reimpiego della manodopera occupata al 14 luglio 1998, tutela non garantita dall'accordo di programma;
2. **Gli atti non rispettano**, per la destinazione d'uso dell'area del demanio aeronautico in cessione da parte di "Aeroporto di Genova S.p.A." al Gruppo Riva, i **vincoli aeronautici imposti dall'art. 715 bis della legge 4 febbraio 1963, n° 58**;
3. Gli atti individuando già sin d'ora la Ponente Sviluppo S.p.A. quale soggetto deputato all'attuazione del Piano di Bonifica e risanamento delle aree dismesse dal Gruppo Riva, non rispettano le norme comunitarie che prevedono in questo caso l'indizione di gara pubblica internazionale.

Inoltre, in particolare, l'Accordo di Programma:

4. **include impropriamente 35 ettari di territorio demaniale** confinante con l'aeroporto, dismessi nel 1984 dall'IRI con contributi U.E. e, conseguentemente, **decaduti dal regime di concessione demaniale** (l'Accordo configura un'illecita trattativa diretta col Gruppo Riva, per un'area che dovrebbe essere concessa tramite gara pubblica e sulla quale è stato ufficialmente manifestato interesse da parte di gruppi imprenditoriali nazionali e internazionali);
5. **concede per 50 anni a Riva 107 ettari di territorio demaniale, senza un progetto** in base al quale calcolare gli ettari effettivamente necessari agli impianti e senza una clausola di revoca della concessione nel caso non vengano rispettati impegni occupazionali;

COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE GESTIONE DEL TERRITORIO
SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Il Dirigente
(Dott. Arch. Laura Petacchi)

6. sebbene l'Accordo riguardi la chiusura dell'intera area a caldo attuale (cokeria, agglomerato, altoforno, acciaieria alimentata a ghisa), ***l'Accordo non dichiara l'azzeramento dell'inquinamento*** proveniente da queste aree, ma anzi concede a Riva di elevare l'inquinamento sull'area di Cornigliano attraverso la ***trasformazione dei limiti massimi orari***, stabiliti dalle Delibere Regionali, in valori ***medi annuali, numericamente uguali ai precedenti limiti massimi*** (per il benzene è addirittura permesso un valore medio annuo doppio dei limiti massimi orari, comunicati dal Ministero dell'Industria l'11 Settembre 1998);
7. a fronte di quanto prescrive la L. 426/98 all,art. 4, c. 10 riguardo alla tutela dei livelli occupazionali e al reimpiego della manodopera occupata al 14 luglio 1998 ***verranno mantenuti in organico solo i dipendenti a libro matricola dell'ILVA S.p.A. - Genova alla data di sottoscrizione dell'Accordo***; per quanto riguarda i dipendenti da mantenere nella siderurgia a freddo potenziata, non esiste alcun impegno dell'imprenditore e non si comprende se i 350 dipendenti, per i quali è previsto dall'accordo il prepensionamento, verranno rimpiazzati da nuovi assunti;
8. mentre l'Accordo concede a Riva il diritto di permanere sulle aree a mare di Cornigliano per i prossimi 50 anni, senza impegni occupazionali, senza un piano industriale e senza impegni di rispetto dell'ambiente urbano, ***il Comune di Genova, qualora voglia realizzare la strada a mare di Cornigliano*** (di dubbia utilità per la soluzione dei problemi del traffico e dell'inquinamento cittadino), ***dovrà comprare dal Gruppo Riva, con ulteriore denaro pubblico e alle condizioni imposte da Riva, il terreno necessario***;
9. tra gli atti disponibili, a libera visione del pubblico, presso l'Ufficio del Civico Banditore, via Garibaldi 9, non è depositato il documento relativo all'adeguamento degli strumenti in materia di inquinamento acustico. Tale documento è parte essenziale per la valutazione della ***"revoca del piano per il miglioramento progressivo della qualità dell'area della zona di Cornigliano"*** (atto sul quale l'avviso pubblico del 26/01/99 invita a presentare osservazioni sotto il profilo ambientale), la cui mancanza costituisce un ***impedimento alla completa formulazione delle osservazioni***.


I Sottoscritti con la presentazione delle presenti osservazioni, richiedono la sospensione dei termini e si riservano di adire ogni azione a tutela dei loro diritti.

Genova li, 12 marzo 1999

Dott. Gianfranco Gadolla

ing. Roberto Levaggi





E' copia conforme all'originale
 depositato in data 02/03/99 su
 n. 9 fogli da
 Genova, li 15 GIU. 1999

Il Funzionario incaricato

Roberto Levaggi